



AVVOCATI  
Luzzati - Bottoni  
VERONA

Ruolo 99/1925

IN NOME DI SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III° per gra-  
zia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.=  
La R.Corte d'Appello di Venezia Sez.II° composta de=  
gli Ill./mi Sigg.Comm.Toniolo Pier Vittorio Presidente  
Cav.Uff.Borgo Antonio Consigliere.=Cav.Uff.Rossi Fran=  
cesco Consigliere.=Cav.Uff.Saffone Antonio Consigliere  
Cav;Uff.Pestari/ro Epifanio Consigliere.=Ha pronuncia=  
to la seguente:SENTENZA=nella causa commerciale in  
grado d'appello promossa con citazione 6 dicembre 1924  
Uff.Giud.Zanetti G.B.del Tribunale di Verona = DA =  
PORTA ILARIO di Verona col patrocinio dell'Avv.Bassa=  
ni di Verona e col proc.e dom.Avv.Cesare Magrini di  
Venezia. Attore appellante = CONTRO = CHIOATTO ANTONIO  
commerciante di Melara col patrocinio dell'Avv. Angelo  
Bonomi di Modena e col proc.e dom.Avv.Aldo Bianchi di  
Venezia sost.al Prof.Comm.Carnelutti convenuto appel=  
lato.= In punto= Riforma sentenza 4 Maggio 1923 del  
Tribunale di Verona (int).Causa iscritta a ruolo l'II  
Febbraio 1925 Numero 99 <sup>assegnata</sup> alla Sez.II° di questa Corte  
discussa all'Udienza 23 Giugno 1925 dai suddetti pro=  
curatori:Il Procuratore dell'appellante:CONCLUDE=Piac=  
cia alla Corte Ecc.giudicare:In via principale:Dove=  
re il convenuto pagare all'attore la somma di L.9400  
con gli interessi del 6% su Lire 9600 o quanto mena

CANCELLERIA  
DELLA  
C. CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

R. Copia  
R. Procura  
Copia Rilasciata N. 2  
Esatto L. 28  
Venezia il 22.8.25  
IL CANCELLIERE

*Pella*

su Lire 9400 del 22 Giugno 1920. = 2°) Ordinarsi la divisione della comunione delle parti relativamente all'automobile Alfa 15/20 H.P. di proprietà dei Sigg. Porta Ilario e Chioatto Antonio. = 3°) Ordinasi la vendita della automobile Alfa di cui il capo precedente con la delega di un Uff. Giud. del R. Tribunale C.P. di Verona. = 4°) Spese del giudizio di I° e II° grado del giudizio e dell'operazione di divisione scarico del convenuto. In via subordinata: sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, deferirsi al Sig. Porta Ilario giuramento sulle seguenti circostanze. I°) Io Porta Ilario giuro e giurando affermo che l'automobile Alfa Romeo acquistata nel 1920 da Bulgarelli Gianetto venne comperata per conto della Società che, col patto di eguali utili e di perdite si era convenuta, fra me e Chioatto Antonio di Melara. = 2°) Io Porta Ilario giuro e giurando affermo di avere ricevuto da Chioatto Antonio la somma di L. 7800 in acconto dell'importo maggiore che egli si era obbligato di versarmi entro il Giugno 1920 per raggiungere le Lire 17400 di sua quota sociale. = Il procuratore dell'appellato = CONCLUDE = Piaccia alla Corte Ecc. ogni avversaria istanza ed eccezione respinta. = I°) Assolversi Chioatto Antonio da tutte le domande spiegate da Porta Ilario di Verona colla citazione a ministero Corrado Brussolo della Pretura di Massa

Superiore in data 13 Agosto 1921. = 2°) Condannarsi Porta Ilario a restituire al convenuto Chicatto Antonio la somma di Lire 8000 cogli interessi commerciali di mora. = 3) Condannarsi Porta Ilario al pagamento di tutte le spese di causa ed onorari di procuratore ed di avvocato sia di primo che di secondo grado. = In via subordinata: Confermarsi la sentenza appellata del 17 Maggio 1923 del Tribunale di Verona e condannarsi l'appellante Porta Ilario alle spese del presente giudizio di d'appello. = FATTO = Nell'Agosto 1921 Porta Ilario conveniva Chicatto Antonio davanti il Tribunale di Verona ed esponeva che un'anno prima (Giugno Luglio 1920) aveva comperato in associazione col convenuto un'automobile Alfa per il prezzo di L. 34800 spendendo subito dopo oltre L. 3000 per riparazioni. = Che il Chicatto dopo avergli versato L. 7800 non aveva voluto pagare il resto della sua quota sociale. Domandava quindi che il convenuto fosse condannato a pagargli Lire 11.100 con gli interessi del 5% su L. 9600 dal 22 Giugno 1920, e su L. 1500 da 30 Luglio 1920. Domandava inoltre che il Tribunale avesse a dichiarare sciolta la comunione sulla macchina, ordinando la vendita di questa ultima a ministero di Ufficiale Giudiziaria. = Il Tribunale mediante una prima sentenza dell'8 Novembre 1921 pronunziava in contumacia del convenuto, ammette=

va, le prove orali proposte dall'attore sopra le circostanze fondamentali sopra indicate. Non essendo il Chioatto comparso per rispondere all'interrogatorio l'attore riportò la causa alla cognizione del Collegio per valersi della norma dell'art. 218 C.P.C. ma allora il Chioatto si costituì, e il Tribunale mediante sentenza 10 Marzo 11 Maggio 1922 ammetteva le prove testimoniali proposte dalle due parti sopra i seguenti capitoli: Per l'attore I°) Che nel Giugno 1920 Porta e Chioatto comperarono in sociale una automobile Alfa per L. 34.800. II°) Con l'intesa che sarebbero concorsi in parti uguali all'esborso del prezzo. III°) Che il Chioatto all'atto dell'acquisto versò a Porta solo Lire 7800 promettendo però di versare il resto di L. 9600 nel seguente lunedì. IV°) Che il Porta previo avviso al Chioatto dovette fare eseguire sulla macchina delle riparazioni che costarono L. 3000. V°) Che il Porta il quale commerciava in automobili si era assunto l'incarico di procurare la vendita della macchina, ma non vi potè riuscire. VI°) Che quindi il Porta è creditore verso il Chioatto di L. 11.100. Per il convenuto.  
I°) Che la macchina di cui si tratta venne comperata non in società fra Porta e Chioatto, ma dal solo Porta; II°) Che il Chioatto intervenne nell'affare soltanto quale mediatore e per favorire il Porta suo cognato,



gli prestò in quell'incontro L. 8000 delle quali 7800 servirono a completare il prezzo della macchina e 200 per completare l'importo della mediazione. Torna inutile soffermarsi sopra gli incidenti sorti durante gli esami, poichè in proposito le parti non fanno deduzione. Riportata la causa alla cognizione del Tribunale questo mediante sentenza 4=17 Maggio 1923 deferiva al Chioatto il giuramento suppletorio sulla seguente formula. "Giuro e giurando affermo che l'automobile Alfa 15/20 H.P. venduta da Bulgarelli non è stata da me comperata in comunione col Porta e che le L. 8000 da me consegnate al Porta in quell'occasione non furono da me date per divenire socio in detto acquisto ma a titolo di prestito al Porta stesso, Propose ritualmente appello il Porta dicendo la sentenza ingiusta e gravatoria per inesatta valutazione delle risultanze della prova assunta e domandava che in riforma della sentenza stessa la Corte avesse ad affogliere tutte le istanze da esso appellante proposte in prima sede, col favore delle spese di entrambi i giudizi. La causa fu portata a cognizione della Corte nell'udienza del 23 Giugno 1925 e i procuratori delle due parti spiegaronò le conclusioni sopra riferite. DIRITTO =Le più importanti fra le deposizioni raccolte negli esami testimoniali sono quella di un commerciante

da Massa Superiore di anni 54 certo Ganzini Provvido  
indifferente in causa, e quella di una giovane ragioniere  
ra presso <sup>la</sup> S.A. Carozzeri Porta, certa Vianini Nella.  
Il Ganzini, essendo comune conoscente delle due parti  
ed avendole incontrate a Verona nel giorno in cui ab-  
be luogo l'acquisto dell'automobile, si accompagnò a  
loro quando si recarono al Banco Veronese dove il Por-  
ta effettuò il prelievo di Lire 27000 che con le L. 8000  
dategli in quello stesso incontro dal Chioatto servi-  
rono per pagare il prezzo della macchina. Solo questo  
mi dis? (Al che non si sa cosa abbia risposto il Chio-  
atto) risaliti poi tutti sull'automobile, e quindi  
presente a quanto si deve ritenere anche il Porta, il  
teste chiese notizie al Chioatto sull'affare conclu-  
so, e il Chioatto gli rispose che aveva comperato in so-  
cietà col Porta l'automobile sulla quale si trovavano.  
Quanto alla teste Vianini, essa, anzitutto dichiarò che,  
appunto quando la vettura in questione entrò nella  
Carrozzeria Porta per essere riparata, il Porta Ilario  
(che, come depose il Dr. Zevi vice presidente della So-  
cietà, era direttore tecnico dell'azienda) le disse che  
la macchina era stata da lui comperata in Società col  
Chioatto. Ma per questa, teste a domanda specifica del pro-  
curatore del Chioatto, così rispose: il valore integra-  
le all'automobile in questione figurava nei libri al so-

114

lo nome della ditta. D'altro conto è annotato un credito del Porta verso il Chioatto relativo a causa pendente è risultata nel libro 1921. Ora la deposizione Ganzini prospetta due circostanze che pure in diverso grado, suffragano lo assunto del Porta: Dissero i primi giudici che quelle parole del Porta: Solo questo mi dai ? quando il Chioatto gli diede le L. 8000 sono compatibili <sup>anche</sup> con la ipotesi dell'affare in società quanto con quella del prestito. Ma quando si ricordi che il Banchiere Zevi (come egli depose) non avrebbe avuto difficoltà in quel giorno di sovvenire al Porta anche l'intero prezzo dell'automobile, non è chi non veda come l'ipotesi del prestito rimanga indebolita. Più grave poi è l'altra circostanza deposta dal teste Ganzini, poichè configura una confessione (tragiudiziale del Chioatto contraria al di lui principale assunto, quello cioè che la macchina non fosse stata da lui comprata in associazione (questa infatti pare la più esatta definizione del rapporto) col Porta. In ordine all'efficacia di tale confessione la Corte osserva che si tratta bensì di confessione fatta al terzo; ma secondo fu già notato vi è ragione di ritenere che ad essa fosse presente il Porta. Ciò, ben si comprende non muta la natura dell'atto che resta sempre confessione atragiudiziale fatta a un terzo, e che non può

quindi formare piena prova. Ma, anche senza rammentare antiche dottrine e principi d'altra legislazione essa è per queste confessione. fatta presente et altera parte, è la sempre logica che vuole aumentato il valore di questa confessione, la quale sensibilmente si avvicina all'ipotesi di quella fatta alla parte, onde il relativo indizio acquista assai di serietà e di forza. La corte quindi deve riconoscere che la domanda attrice trova già un validissimo sostegno nella disposizione di questo testimonio del quale i primi giudici hanno creduto di poter affermare la inattendibilità per motivi che certo non sono fondati. Dimostrarono di non prestargli fede il che non era giustificato trattandosi di un teste che si presenta fornito di presunzioni di serietà data la sua professione e la sua età, e di un teste contro del quale non venne elevato alcun sospetto. Forse i primi giudici interpretarono la disposizione di un altro teste (Bulgarelli Alfonso fratello del venditore dell'automobile) nel senso che egli avesse voluto la presenza del Ganzini alla Banca Veronese. Ma in realtà il teste intese solo dire che alla Banca non era andato nè lui nè il Chioatto, e per di più non era serio nè credibile. Anche questa sua affermazione, imperochè se il Bulgarelli Alfonso dice di non essere andato alla Banca egli non poteva sapere



(2)

quali altre persone, oltre a suo fratello e al Porta vi fossero andate. Che se veramente nè il Chioatto nè il Genzini fossero andati alla Banca il Chioatto non avrebbe mancato di farlo risultare, rivolgendo analoghe domande a quei testi che certamente ivi si erano trovati: il Bulgarelli Gianetto, cioè, e il Dr. Zevi? Nè con maggior ragione il Tribunale ha creduto di valutare le dichiarazioni del Chioatto pensando che esse potevano essere una semplice cauteria, c. come dice l'appellato, la risposta adeguata a una domanda indiscreta. E invece, ipotesi per ipotesi, le dichiarazioni del Chioatto non potevano anche rispondere alla verità, e cioè anzi verosimile in quanto le dichiarazioni stesse seguivano quasi e immediatamente al fatto cui si riferivano, ed erano fatte in presenza di colui al quale avrebbe potuto udirle e mentirle se non fossero state vere, poichè contrastavano in quel momento col suo interesse in quanto in quel momento l'acquisto della macchina rappresentava la speranza di un buon affare. E passando alla deposizione della Vianini due osservazioni farà la Corte per dimostrare che a torto i primi giudici si fondarono sopra di essa per dire quasi pienamente dimostrato l'assunto del Chioatto di non aver preso parte alla compra dell'automobile. La sentenza impugnata, invece attraverso la testimonian-

za di questa signorina, ha in sostanza applicato a favore di Chioatto la forma dell'articolo 1329 C.C. e 50 Cod. Comm. E non era cosa giudicemente possibile, poichè il libro del quale parlava questa giovane ragioniera non era libro del Porta Ilario, ma di quella A. A. Carrozzeria Porta della quale il Porta Ilario era a quanto consta soltanto il direttore tecnico. Va notato a questo punto che secondo risulta da un certificato della Camera di Commercio di Verona, il Porta Ilario non ebbe azienda commerciale propria che anteriormente al 1913 e successivamente al 1924, ciò che conferma come nel 1920 egli altro non fosse che un dipendente (o forse anche socio) dell'Anonima Carrozzeria Porta. Di piena prova dunque, non poteva parlarsi. Soltanto si poteva pensare, ma non più che quale una supposizione a ciò, che il Porta data la sua posizione in ditta, avesse potuto fare iscrivere a registro quelle annotazioni. Le quali però potevano avere anche origine da errori e da fallaci ordini degli amministratori. Fatto è quest'è la seconda assegnazione che si deve fare sopra la deposizione della teste Vianini che a costei il Porta Ilario aveva detto sin da principio che l'automobile Alfa era stata da lui comperata in società col cognato Chioatto e in ragione di metà per ciascuno. E davvero non è comprensibile il perchè la sentenza

del Tribunale abbia trascurato questa parte della deposizione Vignini. La quale da un lato rendeva incompatibile la ipotesi che il Porta avesse fatto iscrivere sui registri come proprietà della Società Anonima questa automobile che egli andava dicendo di proprietà sociale sua e del Chicatto. Di altro lato poneva in essere una dichiarazione che era bonfide dichiarazione di parte, ma che per il momento in cui veniva fatta non mancava di un certo valore a favore dello stesso dichiarante. Così è che lo apprensamento delle due principale deposizioni testimoniali conduce il convincimento della Corte in senso del tutto contrario a quello del Tribunale. Ma, esaminando le altre testimonianze la Corte trova motivi per ritornare su questo suo convincimento. E invero il Chicatto ha presentato quattro testimoni i quali, per il modo in cui il Chicatto si comportò ritennero che egli avesse agito semplicemente da mediatore, dev'essere dato particolare rilievo al fatto che fra questi testimoni vi ha anche il mediatore, il quale soggiunge che la ricevuta egli la rilasciò al Porta. Ora non si potrà riconoscere il valore di queste risultanze e più specialmente dell'ultima, ma non si dovrà dimenticare neppure che che negli affari si ricorre spesso a tali infingimenti. Del resto, poichè, il venditore aveva dichiar-

Bato sin da principio di non voler pagare mediazione, né il Chicatto avrebbe potuto forse domandare al compratore, che egli era cognato, era giusto e conforme alla comune pratica delle vite, che egli che realmente aveva creato l'affare, se non poteva profittare di tale congiuntura come mediatore, avrebbe agito in modo di profittarne diversamente associandosi cioè al cognato, ma nei rapporti col venditore Bulgarelli non aveva creduto opportuno di smettere la veste del mediatore sino alla portata per assumere quella d'associato alla compera, ciò darebbe spiegazione della ricevuta intestata al solo Porta. D'altro conto il Porta, addusse favore del proprio assunto un altro testimone il banchiere Dr. Zevi, che era anche vicepresidente dell'Anonima Carrozzeria Porta. Anche a costui il Porta nel momento stesso dell'acquisto dichiarò di aver comperato la macchina in società col cognato. E ancora si tratta di dichiarazioni di parte; ma sono dichiarazioni che, per il momento in cui furono fatte, e per la personalità a quale erano fatte si presuppone estremamente attendibili. E invero si tratta di dichiarazioni contenute porance al fatto cui si riferivano, quando cioè il mendacio o l'astuto traviamento del vero, difficilmente avrebbero avuto modo di formarsi nell'animo del Porta anche dovendosi all'uopo considerare che non si trat-



tava d'affare preparato da lunga mano ma concluso in quello stesso giorno, per non dire in quella stessa ora. La persona poi al quale Porta fece tali dichiarazioni era la ultima alla quale egli avesse potuto nascondere o travisare la verità, trattandosi non solo di persona seria e di condizione, ma trattandosi di persona la cui stima e benevolenza il Porta aveva tutto l'interesse di conservare perchè era il suo superiore nell'azienda ovvero impiegato, e perchè era il finanziatore dei suoi affari particolari. Sul documenti presentati dal Chicetto la Corte osserva che riguardano trattative di transazione, dalle quali non par possibile dedurre argomenti utili, per la decisione della causa. Il solo documento che può richiamare l'attenzione della Corte è una lettera del Porta al Chicetto in data 21 Agosto 1920. Pare che allora a poco più di un mese di distanza dall'acquisto i prezzi dell'automobili fossero in ribasso, e il Porta, in sostanza domandava il consenso del Chicetto per vendere la macchina comprata in società con la perdita di qualche migliaio di lire. In questa lettera la quota del Chicetto viene indicata non più nella metà, sibbene nel quarto e tale dichiarazione dà motivo al Chicetto per imputare il Porta di mendacio. Ora in Corte, considerando che le lire 5000 versate dal Chicetto rappresentavano alla

stanza da vicino il quarto del valore della macchina  
si deve prospettare l'ipotesi che non quella dichiara-  
zione il Porta, in costanza proponesse la sistemazio-  
ne dell'associazione sulla base di una riduzione del-  
la quota di proprietà del Chiatto, proposta non ac-  
cettata, e che avrebbe quindi permesso al Porta di do-  
mandare all'associato il versamento del residuo dovun-  
to. RIASSUNDO. La prova testimoniale nell'apprezza-  
mento delle due deposizioni principali, si risolve net-  
tamente e con grande prevalenza a favore del Porta.  
In essa, come si è notato un certo elemento di dubbio  
sorge dal fatto che la ricevuta del prezzo venne ri-  
lasciata al Porta ed argomento per altro dubbio, sor-  
ge dalla lettera Porta dell'Agosto 1920. Ma la Corte  
ha già dimostrato che questi dubbi si risolvono facil-  
mente a favore del Porta come è *giusto* *lexis dato*,  
che questa parte è mancata a portata del suo assun-  
to una prova prevalente. E sia pur considerando che  
ora appunto al Porta, come attore che spettava l'onere  
della prova, la Corte, non può trovar dubbio) a nel-  
l'affermare che la sentenza del Tribunale non può re-  
manere ferma deve quindi decidere se *ha* il caso di  
risolvere senz'altro la causa in favore del Porta,  
anche accogliendo le domande inoffensive, oppure di ricerca-  
re una maggior sicurezza di decisione nel giuramento

suppletorio del Porta stesso, è tutto valutato, la Corte  
 crede giusto addivinare alla prima soluzione. P. Q.  
 Ma perché le spese seguono la soccombenza, la Corte  
 in riforma della sentenza appellata. I°) Condanna Chioat-  
 to Antonio a pagare a Porta Ilario la somma di Lire  
 10.900 con gli interessi 5% sopra Lire 9.500 dal 22  
 Giugno 1920, e sopra Lire 1500 dal 30 Luglio 1920.  
 II°) Dichiarare assoluta l'associazione relativa all'au-  
 tomobile Alfa 15/20 H.P. ed ordina la vendita della  
 macchina medesima a mezzo di un Ufficiale Giudiziario  
 del Tribunale di Verona da designarsi dal Presiden-  
 te del Collegio medesimo. III°) Condanna Chioatto Antonio  
 a rifondere a Porta Ilario le spese del giudizio di  
 primo e secondo grado oltre la tassa *lituata* comprese per  
 professionali nella somma di Lire 3400, oltre quella per  
 la presente sentenza e successive comprese quella per  
 la vendita della macchina. Venezia 14 Luglio 1925.  
 F° G. Toniolo F° Borgo esten. F° Rossi F° Saccone F° Per-  
 staniò Il Cancelliere F° Del Cont. =  
 Pubblicata nei modi di legge del sottoscritto Cancelli-  
 liere all'udienza 28 luglio 1925 della Corte d'Appel-  
 lo di Venezia Sezione 11°. Il Cancelliere F° Marzoni  
 Registrata a Venezia 12 Agosto 1925 N° 824 Vol. <sup>1</sup>e Mod. 3  
 Esatte Lire millecinquecentottantotto (1588) Il Reci-  
 vitore F° Cavalieri. Questa copia è conforme all'origi-

nale e si spedisce per la parte volta in forma esecutiva a favore della parte appellante Porta Ilario.

In nome di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re D'Italia.

Comandiamo a tutti gli Uscieri (Ufficiali Giudiziari)

che se siano richiesti, ed a chiunque spatti, di mettere

ad esecuzione la presente, al ministero pubblico di

darvi assistenza, a tutti i comandati ed ufficiali

della forza pubblica di concorrervi con essa quando

ne siano legalmente richiesti. Dalla R. Corte d'Appello

Venezia, 17 agosto 1925 / Pratum Cancellier  
Per autenticazione Venezia, 22 agosto 1925  
H. Cancellier & Noumann





NOTIFICA DI SENTENZA E DI PRECETTO MOBILIARE

Ad istanza del sig. Porta Ilario, commerciante di Verona col proc. avv. Eusebio Bassani e con domicilio eletto presso gli ufficiali Giudiziari della R. Pretura di **ROVERE** io sottoscritto ufficiale giudiziario ho notificato al sig. Antonio Chioatto di OSTIGLIA copia autentica esecutiva della sentenza 14/28 Luglio 1925 n°99/925 della R. Corte d'Appello di Venezia e nel contempo faccio ingiunzione e precetto al Chioatto Antonio di pagare entro 5 giorni da oggi, sotto comminatoria, in difetto, dell'esecuzione forzata mobiliare, le seguenti somme: L. 10900, cogli interessi 5% sopra L. 9400 da 22 Giugno 1920 e sopra L. 1500 da 30 Luglio 1920, capitali liquidati da detta sentenza, L. 3400 spese liquidate, L. 48, originale sentenza, L. 170 avviso sentenza, L. 1608 onorario e spesa di registrazione sentenza, L. 10 richiesta copia sentenza; L. 186 costo tre copie L. 10 richiesta e L. 320 costo <sup>Ja</sup>notifica, L. 10 richiesta notifica presente oltre le emarginate e le successive occorende, L. 39 onorario per stesura precetto, L. 20 costo copie precetto e bolli.

CORRADI GIOVANNI  
Ufficiale Giudiziario

DIRITTI	
Atto	L. 7 45
Copia	" 60
Trasf.	" 2 40
Bolli	" 1 20
Dep.	"
Testi	" 3
Totale L. 14 65	

Diconsi Lire *quattro*  
Visto - al N. 2102 Rop



*Corradi*  
E per l'effetto L. un copia - 70 sottoscritto uf-  
ficiale Giud. addetto alla R. Pretura di  
Rovere è notificato la retrostata sen-  
tenza della R. Corte d'Appello di Venezia

ed il retrostesso precetto per essere  
viene mobilitare al Sig. ~~Chia~~  
Chivatto Antonio al suo  
attuale domicilio e residen-  
za in Ostiglia parlan-  
do con lo stesso persona.

Ostiglia l. 16 settembre 1925

Garaviniuffe



Im archivio  
fatti certi

Ca' di Stefani 13 ottobre 1927

Si dichiara il sottoscritto medico curante  
che il Sig. Renzo Antonio fu Giuseppe  
è fu di età tanta di anni 59 domiciliato  
a Ca' di Stefani e' affetto da polmonite  
e' pleurite emoragica sinistra, da catenaccio  
pericardico cronico e da riten. acuta.

Si giudica inabile a lavoro proprio  
per carta libera per gli anni consentiti.

Sulla legge

*Carlo Solviti*  
MUNICIPIO DI CA' DE' STEFANI

Visto per la legalizzazione della firma del  
Sig. Solviti Carlo - Medico condotto ed Ufficiale Sanitario  
di questo Comune. In carta libera per conseguimento  
Dispensione di guerra



~~13 OTT 1927~~ 19

IL SINDACO  
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

*Carlo Solviti*



N°32771

CONCLUSIONI

del Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti sul ricorso depositato il 6 novembre 1926 nella Segreteria della Corte stessa da BINI Antonio, residente in Ca De Stefani ( Cremona ), avverso il decreto del Ministero delle Finanze n°375063/30153 in data 22 Luglio 1926, notificato il 28 settembre 1926 ;

=====

Visto il suindicato decreto col quale è stato negato trattamento privilegiato di guerra a Bini Antonio, quale padre di Angelo, militare Deceduto il 14 marzo 1926, perchè egli a questa data non era sessagenario nè risulta assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dello articolo 37 lett. a del R.D. 12 luglio 1923 n°1491;

Visto il tempestivo ricorso nel quale l'interessato deduce che è inabile al lavoro, come da allegato certificato medico e quindi chiede, previa visita medica, da liquidazione dell'assegno alimentare ;

Visti gli atti;

Considerato anzitutto che essendo il militare deceduto il giorno 14 marzo 1926 e quindi

././

posteriormente alla pubblicazione del Regio decreto  
12 luglio 1923 n°1491 non sono applicabili nel caso  
le disposizioni transitorie di cui all'articolo 65  
4° comma, del citato decreto e articolo 9 del Regio  
Decreto 28 agosto 1924 n°1383 ;

Che per il disposto dell'art. 37 let-  
tera a del detto Regio Decreto 1491 il padre di un  
militare morto a causa della guerra può aver drit-  
to all'assegno alimentare di guerra quando, concor-  
rendo le altre condizioni richieste, egli abbia rag-  
giunto l'età di 60 anni, oppure risulti affetto  
da una delle infermità contemplate dalla 1° catego-  
ria della tabella A del detto Regio Decreto 1491  
oppure da altre che determinano una assoluta incapa-  
cità a qualsiasi proficuo lavoro;

Che nella specie, non si verifica al-  
cuna delle dette condizioni in quanto che il ricor-  
rente, nato il 18 marzo 1868, non era sessagenario  
alla data di morte del figlio, nè risulta assoluta-  
mente inabile a qualsiasi proficuo lavoro;

Che infatti, dalle informazioni delle  
locali autorità risulta che egli attende con profit-  
to al commercio del vino, e inoltre dalla visita  
eseguita il 21 ottobre 1927 dal Collegio Medico  
Legale, su richiesta dello scrivente, il Bini è risul-

to affetto da lievi esiti di pleurite sinistra e stenosi mitralica compensata, le quali infermità non sono ascrivibili alla I° categoria anzidetta;

Che in ogni modo, al ricorrente, non può spettare l'assegno alimentare anche perchè egli a causa della morte del figlio non ha perduto i necessari mezzi di sussistenza, condizione essenziale questa per il conferimento del diritto all'assegno;

E infatti risulta dai documenti che il Rini possiede un fabbricato di notevole valore di cui una parte abitato da lui e il resto affittato a quattro famiglie; è titolare di una rivendita di generi di privativa con un reddito di lire mille circa, ed esercita il commercio del vino con molto guadagno;

Che pertanto il ricorso è privo di giuridico fondamento e va respinto;

PER QUESTI MOTIVI

il sottoscritto Procuratore Generale, concludendo, chiede che la Corte voglia respingere il ricorso di RINI Antonio.

In pari tempo fa istanza a Sua Eccellenza il Presidente della Sezione Speciale di questa Corte perchè voglia fissare l'udienza per la discussione

posteriormente alla pubblicazione del Regio decreto 12 luglio 1923 n°1491 non sono applicabili nel caso le disposizioni transitorie di cui all'articolo 65 4° comma, del citato decreto e articolo 9 del Regio Decreto 28 agosto 1924 n°1383 ;

Che per il disposto dell'art. 37 lettera a del detto Regio Decreto 1491 il padre di un militare morto a causa della guerra può aver diritto all'assegno alimentare di guerra quando, concorrendo le altre condizioni richieste, egli abbia raggiunto l'età di 60 anni oppure risulti affetto da una delle infermità contemplate dalla 1° categoria della tabella A del detto Regio Decreto 1491 oppure da altre che determinino una assoluta incapacità a qualsiasi proficuo lavoro;

Che nella specie, non si verifica alcuna delle dette condizioni in quanto che il ricorrente, nato il 18 marzo 1868, non era sessagenario alla data di morte del figlio, nè risulta assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro;

Che infatti, dalle informazioni delle locali autorità risulta che egli attende con profitto al commercio del vino, e inoltre dalla visita eseguita il 21 ottobre 1927 dal Collegio Medico Legale, su richiesta dello scrivente, il Bini è risul-

23

ne del ricorso .

Roma, 26 Dicembre 1927 ( Anno VI )

IL PROCURATORE GENERALE

*d'Alessandro*

IL PRESIDENTE della Sezione Speciale per i ricorsi  
per pensioni di guerra ;

Vista la suostesa istanza del Signor Procura-

to Generale, fissa l'udienza del giorno **11 APR. 1928**

**4° turno**

alle ore *11*

per la discussione del ricorso e stabilisce come

termine utile, per l'eventuale deposito di atti nel

la Segreteria, il giorno **1 APR. 1928**

Roma li. **12 GEN. 1928** ( Anno VI )

IL PRESIDENTE

*Maggiore*



Copia di questo atto ho in oggi notificata  
al Sig. *Pini Antonio*

al suo domicilio in *Ca de Stefani*

ho parlando in persona *Filla T. M. Magli*  
*By bene Proch...*

*Ca de Stefani 25 Gennaio 1928 Anno VI*

L'UFFICIO GIUDIZIARIO

*Corrucc...*

Dara

*[Signature]*

*[Signature]*



41361



### CONCLUSIONI

del Procuratore Generale rappresentante il  
Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti,  
sul ricorso depositato il 17 novembre 1927  
nella Segreteria della Sezione Speciale della  
Corte stessa da PIAZZA CAROLINA vedova Piccioni,  
residente a Binanuova (Cremona), avverso  
il decreto del Ministero delle Finanze n.  
406280/22376 del 25 giugno 1927 =

+++++

Visto il suindicato de-  
creto col quale si respinge la domanda per  
conseguimento di capitale in seguito a passaggio  
a nuove nozze prodotta da Piazza Carolina già  
provvista di pensione di guerra quale vedova  
del militare Piccioni Felice nella considera-  
zione che la domanda stessa venne presentata  
oltre il termine perentorio di novanta giorni  
dalla celebrazione del nuovo matrimonio ;

Visto il tempestivo ri-  
corso nel quale l'interessata deduce di aver  
presentato la domanda per conseguimento di ca=

pitale due mesi dopo la celebrazione del matrimonio, come risulta da dichiarazione del messo comunale ; che se poi essa è pervenuta al Ministero oltre il termine stabilito, del ritardo è responsabile soltanto il Municipio ed ella non può subire le conseguenze dell'altrui colpa ;

Visti gli atti ;

Considerato che per l'articolo 1 del Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916 n° 1598 la vedova di un militare morto in guerra, provvista di pensione di guerra, se contrae nuovo matrimonio, ha diritto ad un capitale corrispondente a talune annualità di pensione, purché però si faccia domanda all'autorità liquidatrice entro il termine perentorio di novanta giorni dal contratto matrimonio ;

Che tale termine nella specie non è stato osservato perché mentre il nuovo matrimonio della ricorrente è stato celebrato l'11 febbraio 1922, la domanda di capitale risulta presentata il 23 maggio 1922 ;

Che, a prescindere che la presentazione al Municipio della domanda non

interrompe il decorso del termine stabilito  
per la presentazione della domanda al Ministe-  
ro, unica autorità competente a riceverla,  
non esiste alcuna prova ufficiale che la do-  
manda stessa sia stata <sup>presentata</sup> al Municipio entro il  
termine di novanta giorni, né a tal uopo è  
sufficiente la sola dichiarazione del messo  
comunale prodotto dalla ricorrente ;

Che pertanto il ricorso  
è infondato e va respinto . =

PER QUESTI MOTIVI

il sottoscritto Procuratore Generale, conclu-  
dendo, chiede alla Corte che voglia respingere  
il ricorso prodotto da Piazza Carobina . =

In pari tempo fa istanza  
a S.E. il Presidente della Sezione Speciale  
della Corte stessa perché voglia fissare la  
udienza per la discussione del ricorso . =

Roma li 28 settembre 1928 = VI

IL PROCURATORE GENERALE



99  
*La quale  
ha richiesto  
il mio intervento  
per essere  
percorso dal  
messo comunale  
il giorno 28/9/28*

CORTE DEI CONTI

Il Presidente della Sezione Speciale per i ricorsi per pensioni di guerra

Vista la suesposta istanza del Signor Procuratore Generale

Fissa l'udienza del giorno - 5 GEN. 1929 Anno VII

alle ore 15 per la discussione del

ricorso e stabilisce come termine utile, per

l'eventuale deposito di atti nella Segreteria,

il giorno 26 DIC. 1928 Anno VII E.F.

ROMA 11 60 TT. 1928 Anno VI E.F.

IL PRESIDENTE



Muggey

ATTO DI CITAZIONE

Io sottoscritto, *[Signature]*, Giudice della P. Sezione 1° Mand. di Cremona ho avuto

*Fiordha Lorenina V. Piccini*

comparire avanti la Corte dei Conti, con udienza del 5 Gennaio 1929 alle ore 15

~~citazione~~ citazione stessa nella sua sede

*[Signature]* a mani

con l'originale

*[Signature]* li 06. Aprile 1929 anno 6-

*[Signature]*

*[Signature]*

fabbricato di cui sopra all'Impresa costituita dai Signori Umberto Ferri, Giuseppe Premoli ed Angiolo Bencini, i quali sottoscrivono il presente atto accettando le condizioni che seguono.

La Cooperativa, rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione, e per esso dal suo Presidente ~~ff. Gr. Uff. Att.~~ <sup>S. E. Adilberto Mura</sup> ~~Avv. Tommaso Chiazze~~ <sup>Avv. Generale</sup> ~~Comm.~~ <sup>General J. Eugenio Libruno</sup> ~~Avv. Tommaso~~ <sup>della Cort. di Cass. del Regno e del Senato</sup> ~~Chiazze~~ e dal suo Amministratore Delegato ~~Comm.~~ <sup>Avv. Tommaso</sup> ~~Chiazze~~ addiviene alla stipula del presente atto in forza di deliberazione, del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile del corrente anno.

Il domicilio legale della Cooperativa è stabilito per tutto quanto concerne il presente atto, in Roma, Piazza Mazzini, presso il cantiere di costruzione (Ufficio di Segreteria)

Il domicilio dell'Impresa è stabilito in Roma presso il Sig. <sup>gli Uff. dell'</sup> ~~Umberto Ferri, Viale del Re n. 47,~~ <sup>Impresa in Via Lazio 99, e l'Ing. Gordini</sup> il quale Signor Ferri s'intenderà il rappresentante legale dell'Impresa a tutti gli effetti di legge.

Il Direttore dei lavori ~~e progettista~~, rappresentante della Cooperativa per tutto ciò che concerne i rapporti tecnici, e il Sig. Ing. <sup>Vittorio Ratti</sup> ~~Piero Marietti~~, il di cui domicilio legale è stabilito presso la Cooperativa appaltante. Egli potrà farsi coadiuvare da altre persone; ma la rappresentanza della Cooperativa di fronte all'Impresa sarà a lui esclusivamente rico-

nosciuta.

Art. 3

L'opera è appaltata a forfait, come suol dirsi a chiavi in mano, cioè ultimata in ogni sua parte principale ed accessoria costituente un fabbricato di signorile abitazione secondo quanto è stabilito nell'annesso Capitolato e relativa descrizione dei lavori.

Art. 4

Il prezzo dell'intero appalto è stabilito in ragione di L. ~~124~~ (~~lire centoventiquattro~~) a metro cubo, vuoto per pieno, da misurarsi sulla superficie <sup>coperta</sup> della costruzione al livello del piano stradale <sup>(esclusa cioè la superficie dei cortili)</sup>, moltiplicate per l'altezza tra il marciapiede e le linee di gronda.

Tale prezzo sarà convertito in cifra globale ~~invariabile~~ <sup>calcolata</sup> applicandolo alla cubatura dell'edificio collocata nel modo anzidetto sul progetto approvato e reso esecutivo dalla competente Autorità Governatoriale. <sup>con le variazioni risultanti dal Capitolato Speciale.</sup>

I lavori dovranno essere iniziati in conformità delle disposizioni del Capitolato speciale (art. 13) e proseguiti senza interruzione e con ogni solerzia in modo che la ultimazione del fabbricato avvenga non oltre il <sup>30 luglio 1932</sup> ~~7 ottobre 1932~~ (~~mil-  
lenevecentotrentadue~~) perchè così pattuito.

## Art. 5

Il pagamento dei lavori verrà effettuato all'Impresa nel modo che segue:

A) Per una prima parte, e cioè per L. ~~2.700.000,-~~<sup>2.476.000</sup> (lire duemilionesettecentomila) con versamenti in contanti effettuati dalla Cooperativa in cinque rate uguali, dell'importo di L. ~~540.000~~<sup>432.000</sup> (lire cinquecentoquarantamila) ciascuna di cui la prima rata scadrà nel quindicesimo giorno successivo a quello in cui verrà fatta constatare dalla Impresa la ultimazione del getto della platea di fondazione in cemento armato della fabbrica.

La seconda rata quando il fabbricato abbia raggiunto la costruzione del terzo solaio.

La terza rata quando il fabbricato sia coperto tanto dal tetto, che dal solaio della terrazza.

La quarta rata quando gli stucchi e gli intonaci siano ultimati dal terzo solaio in su;

La quinta rata quando sia ultimata la fornitura dei serramenti e la collazione in opera dei pavimenti.

B) Per la seconda parte a mezzo di un mutuo fondiario di L. 9.000.000,- (nove milioni) promesso dalla Direzione Generale del Monte dei Paschi con le modalità che saranno specificate al seguente art. 6.

L'Impresa, preso atto che la Cooperativa ha già pagato al Governatorato di Roma la prima rata del prezzo del terreno nella somma di L. 700.000,- circa, si ~~è~~ ~~obbligata~~ di pagare allo stesso Governatorato nella vece della Cooperativa la seconda e la terza rata del terreno stesso in L. 700.000,- circa ciascuna, <sup>di cui la seconda il giorno successivo alla firma del contratto e la terza nel mese di Dicembre 1932</sup> oltre gli interessi decorsi per le rispettive dilazioni, sostituendo così la Cooperativa e sollevandola da ogni molestia e spesa a riguardo.

*Eventuale rogatoria credito dell'impresa sarà alla stessa corrisposto in cinque rate annuali*  
 C) Per una terza parte e precisamente per l'importo di un milione e mezzo con cinque versamenti annui di L. 300.000,- (lire trecentomila) ciascuno, di cui <sup>la prima</sup> il primo verrà effettuato entro un anno dalla data del verbale di consegna del fabbricato, e <sup>le altre</sup> gli altri successivamente a distanza di un anno ciascuno.

*Detta*  
 D) ~~La~~ somma residuale, determinata dal forfait e dagli eventuali lavori e spese extra forfait di carattere generale e interessi maturari, dedotti gli acconti di cui ai due precedenti paragrafi (a e b) verrà garantita dalla Cooperativa alla Impresa con la accensione di una seconda ipoteca sugli appartamenti, subito dopo quella dell'istituto mutuante e saldata completamente entro cinque anni a partire dalla data del verbale di consegna del fabbricato, salvo quanto disposto al successivo paragrafo (e).

*Impresa X*

A coprire il detto residuo sono destinati: oltre il milione e mezzo di cui alla lettera c) il provento, riservato all'Impresa, della vendita dei negozi, magazzini, garages etc.; il quale provento in qualunque momento si verifichi (anche durante il corso dei lavori) sarà immediatamente versato all'Impresa, tanto che si tratti di somme percepite a titolo di prenotazione e di acconto, quanto che si tratti di versamenti a saldo.

Le vendite suddette dovranno effettuarsi in pieno accordo fra l'Impresa e la Cooperativa in base a modalità e prezzi che si converranno con separato atto.

E) Qualora le entrate sopradette non bastassero a coprire integralmente nei cinque anni a partire dalla data del verbale di consegna del fabbricato il sopradetto residuo credito dell'Impresa, la Cooperativa ne rilascerà a saldo una cambiale ipotecaria di smobilizzo comprensiva di capitale, interessi e spese a carico della Cooperativa, creata cinque anni dopo dalla data del verbale di consegna del fabbricato, decurtabile di semestre in semestre della quarta parte del suo importo e rinnovabile, previa la detta decurtazione, fino alla sua estinzione.

Dal giorno in cui la Cooperativa avrà preso in consegna

il fabbricato, decorrendo a favore della Impresa gli interessi sulle somme comunque e in qualunque tempo dovute, in ragione dell'uno per cento in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia.

Art. 6

Circa il mutuo fondiario di cui sopra la Cooperativa dichiara di avere avuto comunicazione della lettera della Direzione Generale del Monte dei Paschi, a mezzo della sede di Roma, con la quale la Direzione Generale predetta ha dichiarato:

" 1°) di avere accolto in via preliminare e di massima e salvi  
"gli accertamenti tecnici e legali e salvo le successivi appro-  
"vazioni di massima e definitive dopo che lo Stabile sarà costru-  
"to la domanda della Cooperativa per la concessione del mutuo,  
"limitatamente però, al limite del 60 % e così per la somma  
"massima di L. 9.000.000,- salvo più esatto accertamento del  
"valore cauzionale dei beni ipotecandi.

" 2°) Avere accolto in linea di massima la richiesta per un  
"finanziamento provvisorio stabilendo peraltro che tale ope-  
"razione venga trattata dalla succursale di Roma con i con-  
"sueti criteri e dietro richiesta delle garanzie, ritenute  
"più opportune stabilendo altresì per ciò che concerne la som-  
"ministrazione della somma eventualmente concessa che siano

"osservate le seguenti norme:

" a) le somministrazioni dovranno avvenire in rate semestrali in rapporto a stati di avanzamento dei lavori da presentarsi dalla Impresa e controllarsi dall'ufficio tecnico dell'Istituto direttamente od a mezzo di fiduciario, a spese della Cooperazione.

" b) Tali somministrazioni non dovranno mai essere superiori agli 8/10 dello importo di ogni stato di avanzamento.

" c) La prima rata di somministrazione dovrà essere fatta solo a compimento di lavori per un importo almeno pari alla differenza fra il costo totale dell'opera e la somma da mutuarci (circa sei milioni).

" d) L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare gli 8/10 dell'importo del mutuo ~~seixantaxmòxxxxxx~~ e gli ultimi due decimi dovranno essere corrisposti soltanto ad avvenuto collaudo definitivo della costruzione".

Questa nota è stata integralmente comunicata alla Impresa che ne ha accettato il tenore. La Cooperativa ha accusato ricezione alla Direzione del Monte dei Paschi della lettera di cui sopra, dichiarando di accettare quanto a lei si è comunicato con la nota predetta; dichiarando inoltre di prendere atto dell'accoglimento della richiesta di finanziamento provvisorio ed accettare in linea di massima con la riserva

di venire a trattative con l'Ill/mo Sig. Direttore della Sede di Roma per le condizioni intorno al tempo, al modo ed alla misura della somministrazione, anche di accordo colla Impresa costruttrice.

Art. 7

Che difatti subito la Cooperativa ha iniziato tali trattative in concorso colla Impresa e nell'interesse di questa ultima, il che si è reso necessario perchè il Direttore della Succursale di Roma incaricato delle operazioni di finanziamento provvisorie, interpretando ed eseguendo il tenore della nota della Direzione Generale di sopra ricordata dichiara che tale finanziamento avrebbe fatto alla Cooperativa e che avrebbe richiesto l'intervento della Impresa nell'operazione, per impegnare anche questa.

Che successivamente la Direzione della succursale di Roma del Monte dei Paschi ha comunicato alla Cooperativa la nota che qui integralmente si trascrive:

"Abbiamo il pregio di comunicarVi quanto stabilito dall'On. Deputazione Amministratrice del n. Istituto in merito "al finanziamento provvisorio richiesto da codesta Spett. Cooperativa".

"a) Somministrazioni, in rapporto a stato di avanzamento

"per un importo massimo di L. 11.000.000.- di lavori in misura  
"non superiore al 75 % degli importi di ogni stato di avanzament  
"to in modo che le somministrazioni suddette non possono superar  
"re complessivamente l'importo di L. 8.250.000.-

"b) Inizio delle somministrazioni dopo che da parte dell'Im.  
"presa sia stato compiuto un importo di lavori per almeno Lire  
"2.600.000.- oltre alle spese di cantiere ed accessori".

"c) Produzione da parte della Cooperativa di un regolare  
"contratto di acquisto - debitamente trascritto - del terreno  
"sul quale dovrà sorgere la costruzione a dimostrazione del-  
"l'avvenuto pagamento dell'importo del terreno stesso, almeno  
"fino alla concorrenza di L. 700.000.

"d) Corresponsione del residuo 25 % trattenuto dagli stati  
"di avanzamento dei lavori, pertanto dopo tre mesi dall'avvenut  
"to collaudo ad ogni modo dopo l'accertamento del valore cauzion  
"nale dello Stabile da parte dell'Ufficio Tecnico dello Istitut  
"to; con l'avvertenza che per nessuna ragione il finanziamento  
"provvisorio complessivo dovrà superare la somma concedibile a  
"mutuo e cioè il 60 % del valore cauzionale stesso, con un mass  
"simo di Lire 9 milioni.

"e) Pagamento - a parte - degli interessi maturati, sul fin  
"anziamento provvisorio come di ogni altra eventuale spesa

"da far carico alla cooperativa;

"f) Consenso scritto della Cooperativa all'accensione di  
"una ipoteca da parte dell'Istituto, ove questo lo ritenesse ne-  
"cessaria per una maggiore garanzia dell'operazione".

"Nel pregarvi di prender nota di quanto sopra Vi signifi-  
"chiamo che l'operazione si svolgerà amministrativamente presso  
"questa succursale".

Anche questa nota è stata comunicata all'Impresa la qua-  
le dichiara di accettarne il tenore.

#### Art. 8

Per l'effetto dello articolo precedente la Cooperativa  
si obbliga di intervenire presso il Monte dei Paschi, affinché  
sia reso possibile il finanziamento provvisorio le cui modali-  
tà sono state fissate con la Direzione della Succursale di Ro-  
ma, ~~in concorso con l'Impresa~~ e di prestare la garanzia ipote-  
caria; qualora l'Istituto sovventore lo richiedesse per maggio-  
re garanzia.

Con che resta chiarito che per quanto riflette tale fi-  
nanziamento, la Cooperativa gestisce per la Impresa, e presta  
il suo nome e la sua opera affinché l'Impresa possa ottenere  
il finanziamento congruo che ha formato oggetto delle trattati-  
ve fra le Parti, e che è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'Istituto anticipatore sia il Monte dei Paschi di modo che il mutuo fondiario e queste anticipazioni costituiscano, anche per l'Istituto, una sola operazione; o le somme anticipate a questo titolo costituiscono anticipazioni del mutuo fondiario;
- b) che tutte le spese e gli aggravii di qualunque genere per la costituzione e cancellazione della eventuale ipoteca che potesse richiedere il Monte dei Paschi, ogni interesse, ed in genere qualunque aggravio sia a carico della Impresa, per modo che la Cooperativa non abbia a compiere pagamenti di sorta, per nessuna ragione, e non possa avere alcun onere per questo finanziamento;
- c) che qualora la iscrizione ipotecaria costituita per tale anticipazione possa essere utilizzata dalla Cooperativa per la costituzione definitiva del mutuo fondiario, in modo che essa non abbia per ciò altre spese, si conviene che le spese tutte per la iscrizione siano a carico della Cooperativa per metà delle spese che Essa ha risparmiato.

## Art. 9

Si conviene tra le Parti che il presente serve anche come verbale di consegna del terreno all'Impresa. E per quanto riguarda il termine in cui il fabbricato deve essere ultimato ~~(7 ottobre 1932)~~ si fa espresso richiamo agli art. 14.15.16.17

del Capitolato Speciale di appalto, che riguardano l'obbligo dell'Impresa di costruire il fabbricato nel termine massimo anzidetto; le norme per il collaudo e la consegna e le sanzioni per il caso di ritardo.

Art. 10

Per tutto quanto non esplicitamente convenuto nel presente contratto, negli annessi Capitolato e descrizione dei lavori e disegni di Progetto, le parti si rimettono alle disposizioni del Capitolato Generale per gli appalti dei lavori nel Comune di Roma.

Art. 11

Ogni controversia che non fosse composta all'atto della presentazione del collaudo definitivo verrà deferita al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali uno scelto dalla Cooperativa, uno dall'Impresa ed il terzo dai due suddetti arbitri di comune accordo.

La domanda dell'arbitrato, insieme ai quesiti proposti dalla parte che se ne fa iniziatrice, dovrà essere notificata all'altra parte per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che ha fatto domanda per l'arbitrato deve anticipare le spese del giudizio nella somma e nel termine stabilito dal Presidente del Collegio arbitrale, restando all'altra parte sal-

vo il diritto di provvedere essa in difetto, riassumendo il giudizio.

La parte, cui viene notificata la domanda di arbitrato deve provvedere alla nomina del proprio arbitro ed alla specificazione eventuale dei propri quesiti nel termine di giorni dieci dalla data della domanda di cui sopra.

Art. 12

Tutte le spese di scrittura, bollo e registrazione del presente contratto sono a carico della Cooperativa Appaltante.

Roma, li 26 Luglio 1930, Anno VIII°

f. to A. Lavagna  
" Tommaso Chiazzese - Cons. Deleg.  
" Angiolo Bencini  
" Umberto Ferri  
" Giuseppe Premoli

N. 1530

Registrato a Roma li 26 Luglio 1930 Anno VIII All'Ufficio Atti

Privati Vol. 373

Esatte Lire Dieci e cent. Dieci

IL PROCURATORE

F. to illeggibile



N.8246 rep. =

N.5348 Raco =

INVENTARIO DI TUTELA E DI EREDITA' BENEFICIATA

Vittorio Emanuele III°

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Milano, addì 8 - otto- giugno 1933 - millenovecento-  
trentatrè - XI° - undecimo - in Piazza Crispi tre-3-  
alle ore quattordici e minuti trenta -

Avanti di me Dott. GIUSEPPE RAVASIO notaio alla re-  
sidenza di Saronno, iscritto nel collegio notarile  
di Milano, ed alla contemporanea presenza dei testi  
noti idonei e richiesti da me scelti a norma dell'ar-  
ticolo 282 del codice civile, signori :

- 1) ZANZI DR. EZECHIELE fu Luigi, nato e domicilia-  
to a Varese, notaio -
- 2) RAIMONDI DR. ATTILIO di Antonio, nato a Firenze  
e domiciliato a Milano, notaio -

Sono presenti :

- 1) Il sign. Comm. LUIGI DALAI fu Luigi, nato a Ve-  
rola Vecchia e domiciliato a Milano, via Nino Bixio  
56 -cinquantasei-, nella sua qualità di tutore dei  
minorenni ZANETTI LAURA e GOFFREDO fu Avv. Gian Luca,  
nati e domiciliati a Milano -
- 2) Il protutore dei minorenni stessi signor Prof.  
ALFREDO GALLETTI fu Emilio, nato a Cremona e domici-

liato a Bologna.

3) i signori ZANETTI GINEVRA-AGNESE, STEFANO, DOMENICA-GIUSEPPA, e MATILDE fratello e sorelle fu Avv. Gian-Luca, nate e domiciliato a Milano, a quest'atto intervenienti a sensi dell'art. 868 cod. di procedura civile -

persone tutte della cui identità personale io noto sono personalmente certo, le quali premettono e mi richiedono di far constare di quanto segue :

= S I P R E M E T T E =

Il giorno 9 -nove- marzo 1933 -millenovecentotrentatré, è morta in Udine, la minorenni ZANETTI SABINA fu Avv. Gian-Luca, nata a Milano il 15 -quindici- agosto 1916 -millenovecentosedici-, e domiciliata a Milano, orfana anche di madre, e lasciando a succedere per legge, le sorelle e i fratelli ZANETTI GINEVRA-AGNESE, STEFANO, DOMENICA-GIUSEPPA, e MATILDE maggiorenni, e LAURA e GOFFREDO minorenni, tutti nati e domiciliati a Milano -

Con atto il -undici- maggio 1933 -millenovecentotrentatré - il tutore delle minorenni, Ing. Comm. Luigi Dalai, dichiarava avanti il sign. Cancelliere della R. Pretura di Milano, di accettare nell'interesse delle minorenni stesse, l'eredità lasciata dalla defunta, con beneficio d'inventario;

e con provvedimento 11 - undici - maggio 1933 -mil-

-3-

lenovecentotrentatré - l'Ill.mo signor Pretore di Milano delegava me notaio per la formazione dell'inventario ; detto provvedimento si allega in copia autentica sub.A dispensandomi tutti i presenti dal darne loro lettura.

Procedendosi pertanto all'inventario dell'eredità lasciata dalla defunta minorenni ZANETTI SABINA fu avv. Gian Inca,

= si dà atto =

che il patrimonio lasciato dalla stessa è costituito dalla quota di un settimo della sostanza indivisamente già spettante ai fratelli e sorelle Zanetti figli dell'avv. Gian Inca defunto,

e precisamente:

1°) - BENI IMMOBILI :

a) Comune di Angiari : Fondo Tese: in mappa di detto Comune (Sezione unica) al Foglio X ai mappali n. 13, 14, 17 g, 90, 91, 92, 96 g, di Ett.17.28.03 = Rendita £.1661,58 (pari a campi Veronesi 57 e 5/10).

b) Comune di Angiari: porzione del fondo denominato Mezzana, in mappa di detto Comune Sezione Unica al foglio XIII° ai mappali n.54 e 73 di Ett.7.88.94 = Rendita £.1009,85 (pari a campi Veronesi 26).-

c) Comune di Legnago: porzione del fondo denomina-

to Mezzana, in mappa di detto Comune alla Sezione C, foglio I ai mappali n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 61, 62, 64 di Ett. 29.57.66 Rendita Lire 4106,88 (pari a campi veronesi 98 e 6/10)-.

= d) Comune di Cerea: fondo denominato Cadabese; in mappa di detto Comune alla Sezione B, foglio I ai mappali n. 77, 86, 144, 145, 113, 115, 119, 120 ; alla Sezione D foglio II° mappale 85; alla Sezione D foglio III mappali n. 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29 = di complessivi Ett. 17.93.29 (pari a campi veronesi 59 e 7/10) Rendita Lire 2236,43.-.

= e) Comune di Sanguinetto: ~~28218~~ Fondo denominato Campaiaro = in mappa di detto Comune, sezione unica, foglio XV° ai mappali 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 41, 42, 43, 50, 51 di Ett. 21.19.29 (pari a Campi Veronesi 70 e 5/10) Rendita L. 2505,99.-.

= f) Comune di Sanguinetto: Fondo denominato Baroncina in mappa di detto Comune, alla sezione unica = Foglio I° ai mappali 39, 40, 79; foglio V° ai mappali 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 66, 87 di Ettari 21.48.26 (pari a campi veronesi 71 e 5/10) Rendita Lire 2457,57.-.

g) Comune di Concamarise: fondo denominato Casamon-  
to, alla sezione unica foglio V° ai mappali n. 2, 5, 7, 6, 36, 37, di Ett. 19.67.39 (pari a campi Veronesi

65,5/10) Rendita Lire 1254,75 = / e fabbricato urba-  
no al foglio V° numero di mappa 1° col reddito di  
Lire 53,25 di piani 2 vani 4 -

-5-

II°-) SI DA' ATTO INOLTRE:

che nella successione di cui si tratta non sono ca-  
duti nè denaro, nè titoli, nè effetti mobili salvo  
la somma di Lire 64.772 (sessantaquattromilasette-  
centosettantadue) spettante quanto un settimo alla  
defunta, e portata da un libretto al portatore pres-  
so il Credito Italiano individuato col numero 8639  
(ottomilaseicentotrentanove) e coll'indicazione Comm.  
Dalai Luigi conto parcelle Zanetti; in quanto il de-  
naro ed i titoli caduti nella successione dell'avv.  
Gian-Luca Zanetti sono stati alienati ed usati per  
il pagamento delle passività dei legati relativi co-  
gli immobili e i mobili erano stati lasciati per te-  
stamento ai figli maschi.

III°) Si dà ~~parte~~ atto che nella successione è ca-  
duta la quota di un settimo, negli oggetti d'oro e  
preziosi elencati nell'allegato al presente atto  
sub.B., che viene letto ai presenti tutti alla pre-  
senza dei testimoni.

E' presente a questo punto il sign. VILLANI CARLO  
di Angelo, nato a Fromello (Pavia) e domiciliato a  
Milano, via S. Antonio tre - perito da me scelto per

*R. Zanetti*

la stima dei detti preziosi ed oggetti d'oro, e da me conosciuto personalmente. - Allo stesso previa grave e seria ammonizione sull'importanza morale e giuridica del giuramento sul vincolo che i credenti con esso contraggono innanzi a Dio, sulle pene sancite dalla legge ai testi falsi e reticenti, e sull'obbligo di dire la verità, deferisco il giuramento che egli presta ripetendo le parole: "Giuro di adempiere fedelmente l'ufficio commessomi al solo scopo di far conoscere la verità."

Dopo di che egli mi dichiara che il vero e reale valore degli oggetti d'oro e preziosi, è quello indicato nell'allegato A al presente atto accanto alla descrizione dei singoli oggetti, formante così un valore totale complessivo di italiane lire 30.415= (trentamilaquattrocentoquindici).=.

IV°) Si dà atto che per quanto ha riguardo alle passività, risulta dagli inventari di tutela redatti in occasione della morte della compianto Avv. Gianluca Zanetti, e della successiva decurtazione di debiti, che al momento della morte della bambina Zanetti Sabina, costei era debitrice, quale coerede del suddetto delle seguenti somme :

a) quota di un settimo in debito di complessive Lire 55.000 (cinquantacinquemila) verso la Manifattura

di Legnano - con scadenza al 22 -ventidue- agosto

-7-

1933 - millenovecentotrentatré-

b) quota di un settimo in debito d'imposta accertata dall'Ufficio Imposte di Milano = Ricchezza Mobile = per speculazione in compravendita di terreni; prorogata nel pagamento, e di cui residuano tutt'ora a pagarsi Lire 23.750 (ventitremilasettecentocinquanta).

c) quota di un settimo in imposta accertata dall'Ufficio Imposte di Milano = Ricchezza Mobile = Redditi Industriali = e di cui residuano tutt'ora a pagarsi Lire 5.478 (cinquemilaquattrocentosettantotto).=.

d) Si dà atto inoltre che per spese di ultima malattia e spese funerarie l'eredità della bimba Sabina Zanetti è gravata di una passività per complessive Lire 3.857 (ottomilaottocentocinquantesette).=.

v°) Si dà inoltre atto che la Signorina Sabina Zanetti era usufruttuaria per la quota di un settimo nella proprietà immobiliare caduta nella successione del signor Avv. Gian-Luca Zanetti; cessando il suo usufrutto, il godimento dei beni medesimi si divide pro quota a favore dei suoi fratelli e sorelle.=.

= A questo punto non risultando esservi altro da inventariare viene chiuso il presente verbale alle ore diciotto.

E richiesto lo notaio riceve questo atto scritto



da mano fida e da me letto alla presenza dei testimoni ai comparenti i quali a mia domanda lo dichiarano in tutto conforme all'espressami sua volontà ed all'esposto in segno di conferma ed approvazione meco sottoscrivendosi.

Occupi due fogli affogliati e questo terzo per due facciate intere e poche linee della terza facciata.--

- 1°) Luigi Dalai
- " Alfredo Galletti
- " Cinevra Zanetti
- " Stefano Zanetti
- " Domenica detta Mina Zanetti
- " Matilde Zanetti
- " Carlo Villani
- " Dott. Ezechiele Zanzi teste
- " Attilio Raimondi teste
- " Giuseppe Ravasio notaio

---

A L L E G A T O = A =

al rogito N° 8246/5348 Rep. Dott. Giuseppe Ravasio.==

Milano, 11 Maggio 1933=XI°=

Ill. mo sign. Pretore di Milano.

Il sottoscritto nella sua qualità di tutore dei minori Laura e Soffredo Zanetti chiede alla S.V. Ill. ma

la nomina del notaio per l'erezione dell'inventario dell'eredità abbandonata dalla compianta Sabina Zanetti fu Avv. Gianluca, sorella germana dei minori, deceduta in Udine il 9 Marzo 1933, eredità della quale il sottoscritto ha fatto accettazione con beneficio d'inventario con atto 11 maggio 1933=XI°= davanti al Cancelliere di questa Pretura.

Il sottoscritto propone come notaio il Dr. Giuseppe Ravasio notaio in Milano Piazza Crispi tre -

Ossequi. fto: Luigi Dalai - domiciliato in Milano via Nino Bixio 56 - presso se stesso.

Il Pretore di Milano

letto il ricorso - Viato l'art. 866 Cod. Proc. Civ.

C o m m e t t e

la formazione dell'inventario al Notaio designato, dott. Giuseppe Ravasio di qui.

Milano, 11 maggio 1933 -

Il Pretore: Fto : Clemente

Il Cancelliere: Fto Calamari.

Copia conforme all'originale.

Milano, 11 12 Mag. 1933 - Anno XI° -

Il Cancelliere

f°) Vitale.

al rogito N. 8246/5348 Rep. Dott. Giuseppe Ravasio. =.

=====

INVENTARIO GIOIELLI

Orologio Longines signora d'oro verde con catena oro.....	£. 700.==
Orologio d'oro Longines uomo.....	" 350.==
Orologio argento signora.....	" 15.==
Croccetta d'oro 12 K.....	" 10.==
Un paio orecchini oro e lava.....	" 25.==
Un orecchino oro e smalto.....	" 20.==
2 collane oro filigrana 12 K.....	" 80.==
Medaglione oro e pietra nera rotto...	" 10.==
Passantino oro con cordone nero.....	" 10.==
Bottoncino, davanti granata a rosetta tina.....	" 100.==
Moneta oro da 5 lire.....	" 15.==
2 cucchiaini argento dorato.....	" 20.==
Medaglia d'oro corse.....	" 150.==
Ciondolo d'oro con pietra nera.....	" 20.==
Un paio gemelli oro con brillanti....	" 230.==
Una perla montata su griffa rotta, montatura.....	" 15.==
Braccialettino oro rotto.....	" 25.==
Un spezio con vetro.....	" 8.==

Un anello con solitaire a sghembo.....	£. 2.000.==	-11-
Un anello con brillante perle.....	" 2.000.==	
" " a trifoglio zaffiri e brillan- tini.....	" 200.==	
" " a pavé e zaffiri e brillantini."	" 350.==	
" " rivière 2 brillanti e smeraldo "	" 3.000.==	
" " quadrangolare carré con 4 bril- lantini.....	" 1.000.==	
" " rubino e dieci brillantini....	" 1.500.==	
" " rotondo con diamante grande... (fiavvinga).....	" 125.==	
Un pavé con smeraldo e 9 brillantini....	" 800.==	
Un anello a sghembo 5 fiavvinghe.....	" 100.==	
Un anello con cameo fondo nero.....	" 75.==	
Un anello anellino a griffe con fiavvinga"	" 35.==	
Un anello ovale con smalto nero e rosa centro.....	" 65.==	
5 fedi di cui quattro oro.....	" 150/==	
Un anello con cameo grande (uomo).....	" 130.==	1
Un anello senza pietra.....	" 20.==	
Un anello a cestino con zaffire e roset- tina.....	" 1.000.==	
Un anello fantasia con 2 smeraldini,e brillanti e rosa.....	" 300.==	
Un ferma anello.....	" 8.==	

Una spilla uomo con cameo.....f.	30.==
Una spilla pietra rossa e 2 brillantini."	130.==
Un broche perline e brillantini....."	150.==
Un barrette rose e zaffiri caré....."	350.==
Una bersetta argento a maglia....."	15.==
Una catena oro da signora formato A-B...."	350.==
Una catena oro giallo con perline....."	375.==
Una collana perle....."	3800/==
Una cintura argento massiccio....."	150/==
Un ciandolo oro con cameo....."	100.==
Un paio gemelli iniziali smalto....."	140.==
Un paio gemelli oro ovali bordino inciso"	80.==
Una fermatura bottoni con zaffiri capuchon	300.==
Un paio bottoni argento....."	5.==
Due matite oro con legno....."	40.==
Una penna stilografica....."	20.==
Una matita rotta....."	8.==
Un orologio con catena ciandolo per uomo"	600.==
Un orologio Longines piccolo con catena (per signora)....."	500.==
Un orologio da polso con cinturino pelle."	200.==
Un cronometro con soneria e catena....."	900.==
Un braccialetto zaffiri, e. smalto. capuchon"	170.==
Un bracciale alla schiava cesellato cin- que brillantini....."	700.==

2

Un bracciale massiccio a cesello.....	2.	400.==
Un bracciale tessuto con stemma.....	"	700.==
Un bracciale schiava liscio con. data....	"	275.==
Un bracciale schiava tondo centro rosa..	"	275.==
Un bracciale a maglia marina piccolo....	"	130.==
Un bracciale smontabile formato barrette"		2500.==
Un bracciale a catena con centro brillan- tino e zaffiro.....	"	700.==
Un bracciale fascia alto con sesse perle centro smalto.....	"	400.==
Un orologio a bracciale estensibile.....	"	130.==
Una spilla oro massiccio e brillanti (aquila).....	"	400.==
Un barrette formato A-B zaffiro capuchon"		40.==
Un nourice a chiodo con diamantini.....	"	40.==
Una fibbia irees con brillantini.....	"	130/==
Un broche lava Garibaldi.....	"	50.==
Un ferma cappelli oro.....	"	60.==
Una barrette argento.....	"	5.==
Una spilla centro brillantino con cerchiet- ti smalte neri.....	"	140.==
Uno spillone cappello (matilato).....	"	5.==
Una molletta con smalto (guasta).....	"	10.==
Una spilla uomo argento (pietra falsa?)"		1.==
Un anello oro figaro con smalto.....	"	25.==

13

In totale diecasi oggi d'oro e preziosi per un valore complessivo di italiane Lire 30.415 (trentaniquattrocentoquindici).=.

- f°) Luigi Dalai  
" Alfredo Galletti  
" Ginevra Zanetti  
" Stefano Zanetti  
" Domenica detta Mina Zanetti  
" Matilde Zanetti  
" Carlo Villani  
" Dott. Eschiele Zanni teste  
" Attilio Raisondi teste  
" Giuseppe Ravasio notaio.

---

(1 adde: "Un anello con cammeo bianco piccolo £.30.=").

(2 adde: "Una catena oro uomo £. 45.==").

(3 adde: "Un bracciale a maglia marina grosso £.350.=").

---

REGISTRATO A SARONNO LI 14 GIUGNO 1933 = ANNO XI=  
AL N. 927 MOD. I° VOL. 63 CON LIRE 40,60  
IL PROCURATORE F° MAGNETTI

---

E' copia conforme all'originale munito delle prescritte firme. Si rilascia per uso fiscale.

Milano, venti giugno millenovecentotrentatre, anno XI.

*Giuseppe Tavris notario*



Avv. EMILIO CALDARA

Avv. MARIA CALDARA

PROCURATORI \* \* \* \* \*

MILANO (114) Telef. 50.653 \* \* \*

Via Priv. Siracusa N. 3 \* \* \* \*

Eccell.<sup>ma</sup> CORTE di CASSAZIONE Penale

ROMA

MOTIVI

per MEGALI CARLO fu Francesco sulla dichiarazio-  
ne di ricorso dallo stesso

avverso

la sentenza 3 dicembre 1935 -XIV- del R<sup>o</sup>. Tribunale  
di Milano che lo condannava a L. 500 di multa e ac-  
cessori per il reato di cui all'art. 515 Cod. Pen.-

=====

I. Violazione dell'art. 515 Cod. Pen. in relazio-  
ne all'art. 40 stesso Codice e all'art. 4 Disp. Gen.  
sulla interpretazione e applicazione delle leggi,  
in quanto la sentenza denunciata ha ritenuto in con-  
fronto del Megali un reato fuori dei termini in cui  
è previsto dall'art. 515 e mentre nessuna azione od  
omissione del Megali è stata la causa del preteso  
evento dannoso o della sua possibilità.

La sentenza denunciata ammette in fatto, e ri-  
pete nella motivazione di diritto, che sopra le bot-  
tigliette di " Cedretta " era un cartello che ne  
palesava il nome e la qualità a chiunque si presen-  
tasse al chiosco del Megali. Ma ha ritenuto che  
" non rilevano le apparenze ", precisando : " Che vi  
" siano cartelli, che la cosa si rilevi ictu oculi

" diversa dalla pattuita, non rileva agli effetti  
" dell'art. 515, perchè esso vieta anche la possibi-  
" lità del danno ".

Qui sono, attraverso una petizione di princi-  
pio, due inesattezze giuridiche.

Anzitutto non si può dire pattuita una merce  
quando il venditore ha dato quella che ictu oculi  
il compratore ha rilevato diversa da quella che sa-  
rebbe eventualmente richiesta. In secondo luogo,  
il venditore non ha commessa alcuna omissione ed an-  
zi con la sua azione ( affissione del cartello alla  
merce ) ha eliminata la possibilità dell'evento dan-  
noso. La pattuizione formale - fu autorevolmente  
giudicata - può essere sostituita negli scambi af-  
frettati di un banco di vendita dal fatto della ri-  
chiesta e della immediata consegna della merce ; ma  
ancor meglio in questi scambi affrettati il vendi-  
tore ha provveduto alla correttezza delle pattui-  
zioni con un vistoso cartello da cui il compratore  
apprende ictu oculi la qualità della merce offerta.

=====

II.° - Violazione, sotto altro riflesso, dell'ar-  
ticolo 515 in relazione agli articoli 40 e 43 del  
Cod. Pen., in quanto la sentenza denunciata ha rite-  
nuto la sussistenza del delitto senza che ne con-

corresse l'elemento psicologico.

A questo proposito la sentenza del Tribunale motiva in diritto : " Non rileva il prezzo, non ri-  
" levano le apparenze ; che rileva unicamente è la  
" diversità tra la cosa pattuita e quella data ".

C'è sempre la stessa petizione di principio :  
la premessa di una pattuizione che dovrebbe essere  
la conclusione e come tale in fatto è esclusa. Ma  
c'è soprattutto l'esclusione di ogni elemento inten-  
zionale del delitto.

Qualunque sia l'opinione circa il concorso di  
un particolare inganno per ritenere la sussistenza  
del reato di cui all'art. 515 Cod. pen., questo è sem-  
pre ritenuto dal legislatore " Frode nell'esercizio  
del commercio " ; e non vi può essere frode senza  
un frodatore e un frodato. Si può desumere l'ele-  
mento intenzionale dal comportamento dall'agente :  
come ( per ricordare a noi qualche insegnamento di  
questa Corte Suprema ) nel caso che egli non si sia  
peritato di affermare che la merce venduta era di una  
determinata marca mentre era di qualità diversa, nel  
caso di sostituzione di un prodotto similare che può  
essere facilmente scambiato, nel caso che si sia ven-  
duto per un altro un liquore ( Fernet Branca ) " mali-  
ziosamente contenuto in una bottiglia originale " ecc.

ecc. Ma, se ben può il Magistrato anche desumere e argomentare l'elemento intenzionale, non può in un delitto di frode escluderlo e affermare che il delitto consiste unicamente nella sua materialità ; e ciò tanto meno quando - come nella specie - lo stesso Magistrato ha ritenuto in fatto che l'agente aveva con un cartello ben leggibile dichiarata la qualità della merce che egli vendeva. Anche nella ipotesi che questa "azione" non fosse stata sufficiente ad impedire l'evento dannoso (e non lo sarebbe mai stata per un agente provocatore), essa è almeno sufficiente ad escludere l'intenzione di frodare.

Per questi motivi, e con riserva di presentarne altri, il sottoscritto difensore chiede che la denunciata sentenza 3 dicembre 1935 -XIV- del R. Tribunale di Milano venga cassata senza rinvio.

Milano, 4 gennaio 1936 -XIV-

*autenticò Bartolom*

R. TRIBUNALE DI ROMA

NOTE AGGIUNTE

alla Comparsa conclusionale

per la SOC. AL. GESTIONI TRIBUTARIE (avv. <sup>ti</sup> Troise,  
Bonomi e Caldara)

contro

Eredi di LAMBERTO GIOSTARELLI (avv. <sup>ti</sup> Ghia e Tur-  
chetti).

Premesso che l'avversario nella sua "promossa"  
commette un grosso errore quando scrive che noi ab-  
biamo ottenuto un nuovo Decreto Presidenziale di se-  
questro conservativo, poichè risulta ben chiaro da-  
gli atti che noi abbiamo soltanto rinnovata la noti-  
fica del sequestro e dell'iniziale Decreto del Pre-  
sidente ;

Ritenute in fatto quanto da noi è dimostrato in  
causa e riservato quanto risulterà dall'istruttoria  
penale in corso e dalla eventuale prova orale, men-  
tre arbitrarie e ingiuriose sono le affermazioni  
che gli avversari continuano a ripetere, nonostante  
le smentite e le confutazioni loro opposte con i  
documenti da noi prodotti ;

Preso atto che in questa sede, anche per l'in-  
contro di volontà delle parti, si discute unicoa-

Avv. EMILIO CALDARA

Avv. MARIA CALDARA

PROCURATORI \* \* \* \* \*

MILANO (114) Telef. 50.653 \* \* \*

Via Priv. Siracusa N. 3 \* \* \* \*

mente della sequestrabilità delle somme di cui è  
caso ;

Si osserva in diritto, sulle argomentazioni della  
Comparsa conclusionale avversaria e della Postilla,  
quanto segue :

Il nostro contraddittore non si accorge che ap-  
poggia in pieno la tesi da noi sostenuta quando,  
per dimostrare che sono perfettamente individuati  
i beneficiari delle Polizze invoca proprio la di-  
sposizione dell'art. 830 del Codice civile che con-  
templa la individuazione dell'erede. Con ciò am-  
mette niente di meno che la persona del beneficia-  
rio non è individuata al momento del contratto di  
assicurazione, ma lo diviene unicamente in quanto  
risulta erede al momento dell'aperta successione.  
La nostra tesi esattamente: Noi, infatti, non abbia-  
mo mai detto - come vuol farci dire l'avversario -  
"che i beneficiari sono eredi e in quanto tali sono  
tenuti a pagare i debiti del defunto". Abbiamo, in-  
vece, detto e diciamo : che nel caso concreto i  
beneficiari non sono individuati, e quindi giu-  
ridicamente non esistono, se non quando acqui-  
stano e per il fatto che acquistano il titolo di  
erede. Non è il beneficiario individuato che - nei  
casi della dottrina e della giurisprudenza invo-

cata avversariamente - essendo o non essendo successi-  
bile al momento in cui gli viene contrattualmente co-  
stituito il beneficio, diventa poi anche erede e ha  
diritto di scindere le due qualità e i due titoli.  
Qui è l'erede che diventa beneficiario in quanto ere-  
de e non può scindere il titolo unico, per cui è ere-  
de e beneficiario ad un tempo. E qui torna a propo-  
sito appunto la disposizione della legge sulle as-  
sicurazioni (I). L'art. 5 del R. D. L. 29 aprile 1923  
N. 966 dispone infatti: "Le somme dovute agli aventi  
diritto per effetto di contratti di assicurazione  
sulla vita non possono essere assoggettate a pigno-  
ramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'art.  
453 del Codice di Commercio". Dei convenuti - tran-  
ne forse la moglie - nessuno per effetto del contrate-  
to di assicurazione è un avente diritto alle somme  
sequestrate perchè fino alla morte dell'assicurato  
ciascuno di essi poteva esserne escluso persino per  
un atto di ultima volontà dell'assicurato stesso.

- 
- (I) Notiamo che erroneamente l'avversario cita l'art. 19  
della Legge 4 aprile 1912. L'intera materia di questa  
è stata di nuovo regolata e quindi da legge abrogata  
(art. 5 delle <sup>nuove</sup> ~~nuove~~ Preleggi o del nuovo Cod. Civ.)  
dal R. D. L. 29/4/1923 N. 966 convertito poi nella Legge  
17/4/1925 N. 473.

Solo per effetto della successione sono divenuti tut-  
ti degli aventi diritto a quelle somme, e quindi qua-  
li eredi e continuatori della persona del defunto.

Effetto del contratto di assicurazione, oggettivamen-  
te e nel pensiero dell'assicurato, era quello di co-  
stituire un'asse ereditario.

Ancora a proposito dell'art. 5 del R.D.L. 29 aprile  
1923 notiamo che, per la lettera e lo spirito <sup>di essa norma</sup> dell'art. 5  
si tratta che di una applicazione dell'art. 453 Cod. di  
com.; valgono quindi le nostre argomentazioni scritte  
nella Comparsa conclusionale. E sempre in ordine alle  
due disposizioni coordinate, proponiamo per scrupolo di  
difesa una subordinata. Infatti, anche nella denegata ip-  
otesi che si trattasse di "altra persona" e di benefi-  
ciari come tali e non come eredi, rimarrebbe sempre a  
vedere se il contratto di assicurazione era fatto in  
frode dei creditori e più particolarmente della Soc.  
An. Gestioni Tributarie. A tale oggetto dovranno rispon-  
dere le risultanze del procedimento penale in corso e  
della eventuale prova orale dedotta hinc inde nella  
causa di merito, ora per giudicato della Corte di Mi-  
lano tenuta in sospenso. Perciò in nessun caso il se-  
questro potrebbe essere revocato.

Milano, 25 ottobre 1939 XVII°.

Nella causa per conferma di sequestro conservativo  
promossa dalla

SOC. AN. GESTIONI TRIBUTARIE di Milano, col proc. e

dom. in Roma avv. Romelia Troise assistita come in atti

c o n t r o

LOMBARDI EHRICA ved. CICCIARELLI, CICCIARELLI FRANCESCO

ANGELO ACHILLE, CICCIARELLI SALVINI ERMINIA, CICCIA-

RELLI ELENA, ANNA e ROSA, tutti quali eredi di Lam-

berto Ciccicarelli,

L'avv. Romelia Troise presenta la seguente

COMPARSА CONCLUSIONALE.-

IN FATTO.- Questa causa viene portata avanti il Tribunale di Roma dopo una sentenza del Tribunale di Milano ed una della Corte d'Appello di Milano, in forza delle quali dalla complessa controversia tra le parti di cui in epigrafe a seguito di sequestro conservativo e del conseguente giudizio per la conferma dello stesso e per il merito è risultata stralciata e rimessa per competenza funzionale al Tribunale di Roma la sola questione sulla sequestrabilità delle somme assicurate dal defunto Ciccicarelli presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a favore dei suoi eredi legittimi e testamentari. Tuttavia è necessario e opportuno esporre

in rapida sintesi il fatto complesso della causa, anche perchè gli avversari hanno sempre cercato e cercano di allargarne l'oggetto e imbastardirlo con una controffensiva a sfondo morale che deve essere contenuta e sarà stroncata nell'interesse della verità.

Il defunto Lamberto Ciccirelli, quale direttore della zona di Rho alle dipendenze della Soc.An.Gestioni Tributarie, ha lasciato alla sua morte un ammontico di L.244.465,55 (doc.A), dovuto soprattutto ad un mascheramento di operazioni nella redazione della contabilità. Poco o nulla ha lasciato di attivo, all'infuori di alcune Polizze dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a beneficio, parte della moglie e parte dei suoi "eredi legittimi o testamentari".

Il Ciccirelli è morto senza testamento, e suoi eredi legittimi sono risultati la moglie, i genitori e le sorelle convenuti in questa causa, nonché il fratello dott. Ermenegildo Ciccirelli che rinunciò alla eredità e, con la pressa adesione dell'attrice, venne estromesso dalla causa.

La S.A.Gestioni Tributarie chiese e ottenne dal Presidente del Tribunale di Milano il Decreto 4 aprile 1938-XVI- che autorizzava a suo favore e in confronto degli eredi Ciccirelli sequestro conservativo,

anche presso terzi, fino alla concorrenza di Lire

244.465,55 oltre L.5.000 per interessi e spese.

Il 13 stesso aprile il sequestro veniva eseguito presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulle somme che fossero dovute agli eredi di Lamberto Ciccirelli li appunto quali eredi di lui. In seguito veniva anche eseguito sequestro sui mobili lasciati dal defunto in Rho.

La causa per conferma del sequestro e per il merito venne instaurata avanti il Tribunale di Milano con citazione 14 aprile 1938-XVI-Uff.giudiz.Spantigati, della quale veniva notificata copia all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a'sensi dell'art. 932 C.P.C. il 22 stesso aprile.

Nel frattempo gli eredi Ciccirelli avevano accettata l'eredità con beneficio d'inventario, ad eccezione del dott. Ermenegildo Ciccirelli che vi aveva rinunciato. Quest'ultimo chiedeva quindi d'essere estromesso dalla causa, mentre gli altri opponevano una serie di eccezioni di rito e di merito che, quanto al sequestro conservativo eseguito presso terzi, si concretavano nella domanda di nullità per non essersi instaurata la causa di conferma avanti il Tribunale di Roma, e in quella di declaratoria di inalienabilità delle somme di cui si tratta.

Ma, poichè nel merito della causa i convenuti avevano portata una estesa e complicata rete di accuse e di difese e perfino una denuncia penale contro l'amministratore unico della Società attrice e questa aveva correttamente chiesto che il giudizio di merito fosse sospeso fino all'esito del procedimento penale, il Tribunale di Milano con la sentenza 4-I4 gennaio 1939-XVII-credette di sospendere ogni giudizio. Contro tale sentenza gli eredi Ciccirelli ricorrevano in appello. E la Corte d'Appello di Milano, su conclusioni parzialmente conformi dell'attrice appellata, con sentenza 6-I8 aprile 1939-XVII-giudicava: "1°-Estromettersi dal giudizio il "dott. Ermenegildo Ciccirelli ; 2°-Essere funzionalmente incompetente l'Autorità giudiziaria di Milano a "giudicare sulla conferma del sequestro conservativo "eseguito presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Roma; 3°- Convalidarsi il sequestro eseguito "to sui mobili in Rho".

In esecuzione di questa sentenza la Soc. An. Gestioni Tributarie, previa la prudenziale rinnovazione del sequestro conservativo presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con atto 21 agosto 1939-XVII-Uff. giudiz. Sillitti, riassumeva la causa di conferma avanti questo Tribunale con la citazione 24 agosto 1939-XVII-notificata dall'Uff. giudiz. Spantigati a tutti i coere-

di Ciccicarelli rimasti in causa e al loro domicilio eletto in Milano. Copia di tale citazione venne notificata poi all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Roma con atto 7 settembre successivo dell'Uff. giud. Sillitti.-

IN DIRITTO.-

La sentenza 6-18 aprile 1939-XVII-della R. Corte d'Appello di Milano ha precisato e circoscritto il punto di questione di questa causa in questa sede : la convalida o la revoca del sequestro conservativo eseguito presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in ordine alla sequestrabilità delle somme che ne formano oggetto. Benchè, teoricamente, il Tribunale di Roma ben potrebbe giudicare della convalida e della revoca del sequestro anche in merito, logica e opportunità ed economia del giudizio consigliano di tener conto di quanto nei riguardi del merito ha già giudicato la Corte d'Appello di Milano. Infatti la citata sentenza della Corte dice : "Nel merito è dell'avviso la Corte che possa essere convalidato il sequestro conservativo eseguito a Rho. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto inscindibile il giudizio di convalida da quello di merito per la considerazione che, se nella causa di merito il credito della Società fosse risultato inesistente, il sequestro non avrebbe potuto essere convalidato.

"In tal modo non ha tenuto presenti le finalità del  
"sequestro conservativo e del giudizio di convalida.  
"In questo, se non si può prescindere dall'esistenza  
"di una ragione di credito, l'esame è però necessaria-  
"mente circoscritto ad una delibazione delle prove,  
"in base alle quali si possa avere una certa parvenza  
"di attendibilità delle pretese del creditore sequestrat-  
"te. Ora, allo stato degli atti, sussiste il fumus boni  
"juris circa l'ammancio addebitato al defunto Lamberto  
"Cicciarelli. E' stata prodotta la relazione in data  
"14 marzo 1938 con la verifica della contabilità di  
"cassa fatta eseguire dalla Società subito dopo la  
"morte del detto Cicciarelli, sui propri libri e sui do-  
"cumenti rinvenuti. Da essa si rileva l'ammancio che si  
"fa ascendere a L. 244.465,55. L'ammancio stesso è stato  
"confermato col verbale di sommarie informazioni rac-  
"colte dal notaio Martelli con l'intervento di quattro  
"testimoni. I convenuti hanno respinto recisamente le  
"accuse e gli addebiti mossi contro il loro dante  
"causa, sporgendo denuncia a carico del comm. Munari  
"per sottrazione di documenti e per diffamazione.  
"L'istruttoria che verrà eseguita e la perizia conta-  
"bile che dovesse essere esperita potranno assodare  
"se effettivamente quanto risulta dai documenti aver-  
"sari è infondato in tutto od in parte. Certamente

"però, allo stato degli atti, gli indizi sono contro i  
"convenuti".

La Corte d'Appello di Milano ha dimostrato, anche,  
in base ai fatti e ai documenti di causa, che non può  
dubitarsi sussistere il pericolo da parte della Socie-  
tà attrice di perdere le garanzie del proprio credito.  
Ma, poichè sembra che questo esame debba essere rinve-  
nato all'Autorità giudiziaria del luogo in cui il se-  
questro venne eseguito, è a questo Tribunale che rile-  
viamo sommariamente gli elementi concreti, per cui non  
si può dubitare di questo pericolo quale requisito  
per la convalida del sequestro. Ed, invero, basterà ri-  
cordare la esiguità dei mobili lasciati dal defunto  
- e sui quali è perfino adombrata una azione di riven-  
dica della suocera - per ritenere provata la quasi  
assoluta mancanza di garanzie per la copertura di un  
ammanto anche se questo dovesse essere ridotto - il  
che, purtroppo, non avverrà. Del resto, gli stessi con-  
venuti - uno con la rinuncia alla eredità, gli altri  
con l'accettazione beneficiata - ce ne hanno dato, in-  
sieme al loro giudizio, la prova più tranquillante.

Unica attività degna di considerazione le somme  
assicurate presso l'Istituto Nazionale ; e quasi unico  
punto di questione nella causa avanti questo Tribunale  
la sequestrabilità o non sequestrabilità delle somme

stesse.

Per i convenuti la questione è molto semplice ;  
ma è altrettanto semplice per noi. Essi invocano l'articolo 453 del Cod. di comm. e la dottrina e la giurisprudenza naturalmente concordi nel riconoscere a quella disposizione il suo significato letterale. Noi rispondiamo che non vi è un' "altra persona" a favore della quale siano esclusivamente riservati i vantaggi dell'assicurazione, quando il beneficiario è designato nell'erede in quanto erede e non altrimenti. E ciò per un principio ben saldo e fondamentale del nostro diritto : che l'erede, anche se beneficiario, subentra nella posizione giuridica del subbietto, è la continuazione della sua stessa persona. In altre parole, il beneficiario della assicurazione diventa tale in forza dello stesso titolo personale, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente (usiamo la definizione dell'eredità data dal Bonfante) per subentrare nella stessa posizione giuridica del defunto in ordine al patrimonio e alle private responsabilità. Perciò è fuori di luogo appigliarsi - come fanno i convenuti - alla dottrina e alla giurisprudenza, per cui si applica l'art. 453 del Cod. di comm. anche quando il beneficiario dell'assicurazione cumula poi in sé la qualità di erede ; perchè in

questo caso il beneficiario è già un soggetto giuridico di diritto in forza del contratto e per questo titolo specifico quando diventa erede in forza di un titolo diverso. Invece nel caso concreto i convenuti non sono diventati beneficiari se non in quanto hanno acquistato il titolo di erede, vale a dire il titolo per eccellenza capace di far subentrare, oltre che nel patrimonio, anche nelle private responsabilità del defunto. Questa limpida posizione giuridica, se da una parte è confortata anche dall'altro principio generale ubi commoda et incommoda, nel caso concreto è inciso suggestivamente dalla formula di designazione dei beneficiari "eredi legittimi o testamentari" che si legge in qualche Polizza. Dunque, non solo il beneficiario è tale solo in quanto è erede, non solo manca la designazione di una persona e questa può mutare giorno per giorno fino a quando non si apre l'eredità; bensì anche la stessa designazione della persona è subordinata alla volontà del subbietto in ordine al diritto di testare e quindi di revocare e modificare testamenti. Ne consegue che, anche soggettivamente, la designazione del beneficiario da parte di chi contraeva l'assicurazione rientrava nel concetto della eredità, quasi era la costituzione di un asset di cui egli si riservava di disporre per testa-

mento.

Possiamo anche riconoscere che alcune delle sue-  
sposte considerazioni non valgono per le Polizze a be-  
neficio del coniuge ; ma la considerazione fundamen-  
tale di diritto vale per tutte, mentre la esplicita  
riserva di una disposizione testamentaria chiarisce  
e illustra una situazione di fatto e di diritto che  
esorbita dalla ipotesi dell'art. 453 Cod. di comm.

Compendiamo pure che la portata di questo arti-  
colo di legge sia ampliata e magnificata allo sco-  
po - lecito e perfino doveroso - di propagandare  
il principio dell'assicurazione sulla vita. Ma, per-  
chè questa propaganda sia più efficace e si mantenga  
eticamente elevata, essa non deve essere spinta  
ad intaccare principi basilari del diritto e, meno  
che meno, quello che il genio romano pose primo tra  
i primi : honeste vivere.

#### CONCLUSIONI :

Piaccia al Tribunale Illustr., respinta ogni  
diversa istanza ed eccezione e con sentenza prov-  
visoriamente esecutiva, giudicare :

Ferma in ogni sua parte la sentenza 6-18 aprile  
1939-XVII- resa tra le parti in causa dalla R. Corte  
d'Appello di Milano e nei limiti del giudicato di  
detta sentenza ;

Confermarsi il sequestro conservativo autorizzato con Decreto 4 aprile 1938-XVI- del Presidente del R<sup>o</sup>. Tribunale di Milano, eseguito presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Roma il 13 aprile 1938-XVI- e rinnovato, in quanto possa occorrere, il 27 agosto 1939-XVII- col ministero dell'Uff. giudiz. Sillitti Rosario, con la condanna dei convenuti in solido nelle spese di questo giudizio, sentenza e successive.

Milano, 10 ottobre 1939-XVII<sup>o</sup>.

Avv. GINO BONDI  
Avv. GINO BIRONDI  
STUDIO ZINETTI  
Via Feltrina 12, tel. 2182

Manoscritti. RACCOMANDATA

A. S. E.

1° On. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Corso Umberto I° - 184



2205 / 110011

David Scapino

Castel Nuovo 20 Apr



Leonardo Vishniowski

Tabita y Brigida

25 - 15

Genova

G. RICCIARDI

FOTOGRAFO

CASERTA

Foto. studio n. 128

PREMIATO CON DOPPIA MEDAGLIA  
D'ORO ALL'ESPOS. INTERNAZ.  
DI MONTECATINI 1906

ENCOMIATO DA S. M. LA  
REGINA MARGHERITA

di conservare le negative



SPRINGER VERLAG

equivoci  
ammichevoli

~~Admonica~~

~~la lingua~~

me 11

(anche le parti sono  
d'accordo su questa  
trasmissione —  
tanto che fu possibile  
l'accordo)

---

Stagh.

~~6 + 2 = 8~~

~~4 = 4~~

~~4~~

ansp...

giugno - (effettivo) (Stata -)

diagnosi ad un'incapacità  
 giornale (restituibile da luglio a ottobre) 4 mesi £ 3000  
 Cairns (deve avere novembre dicembre + 13 + geni feb.)  $\frac{1}{2}$  mese 3750

novembre, dicembre + 13 mese  
 750  
 3  
 2250

---

2250

indennità  
 6 mesi + 1 = 7 mesi  
 7 mesi  
 3  $\frac{1}{2}$  mesi e mezzo

£ 250  
 3  
 2250  
 375  
 2625

£ 2625  
 2250  
 4875

Stata -  
 g. P. M...

$$\text{Indennizzo} = \underline{\underline{6 \text{ mesi} + 1 = 7}}$$

$$\text{Mensilità scadute} = 2$$

$$\underline{\underline{5 (2 + 1 + 2)}}$$

$$\begin{array}{r} 750 \times \\ 3 \\ \hline 2250 \\ 375 \\ \hline 2625 \end{array}$$

$$3 \frac{1}{2} \left| \begin{array}{r} 2625 \\ 3000 \\ \hline 5625 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{r} \text{\$ } 2 + 1 + 1 = 4 \\ \hline 750 \\ 4 \\ \hline 3000 \end{array} \quad \begin{array}{r} 9 \\ \hline 2625 \\ 2250 \\ \hline 4875 \end{array}$$

19 aprile 1937

Concluso il contratto fra  
l'I.N.A. e la Provincia  
di Piacenza -  
di

L. 983.260

della nostra c

ti nominati a

15 N. 49 e 16

lire il compens

di privata, esp

to reale senti to

resse della difesa

della Suprema Corte

sa prescindere dal

di nella fattispe

ne nel

*hatur*

La costi  
le fra loro  
amministrazioni  
e, salvo qual  
minori dei g  
L'Amministrazione

zione, ma, avend  
rte dell'inven.

L'Amministrazione  
ando la ottenuta  
agato alle Ditta co  
privativa.

Queste tre tesi il  
dicare dal perito  
vece dell'Autorità  
competente

---

---

CENTRO ITALIANO DI STUDI E PUBBLICAZIONI  
PER LA RICONCILIAZIONE INTERNAZIONALE

ROMA - PIAZZA MIGNANELLI, 25 - TELEF. 61685

---

OMAGGIO A Sua Eccellenza

---

L'On. Ivanoe BONOMI

---

---

---

Valentin  
F. J. Haue Bourvis

S. P. M.

$$\frac{2.20 \times}{6} - \frac{3,30 \times}{6} = 69 \text{ mil.}$$

$$\frac{132.000}{201.000} = 69 \text{ mil.}$$

$$\begin{array}{r} 2.20 \\ 15\% \ 35 \\ \hline 2.55 \end{array} \quad \text{£ } 3.35$$

$$\text{£ } 3.35 = \text{£ } 0.80$$

$$\begin{array}{r} 0,80 \\ \hline 48.000 \end{array} \text{ mila lire}$$

$\begin{array}{r} 2.000 \\ 1.325 \\ \hline 0,675 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1.35 \\ 1.30 \end{array}$	maggiorato di $\frac{15\%}{150,150}$
---	---	--------------------------------------

$$\begin{array}{r} 0.50 \times \\ 4 \\ \hline 20.000 \end{array}$$

~~Avv.~~ Redenti

Via Bigli 19 Milano

~~Urgenti sapere se sabato ~~tenere~~~~  
riunione

~~Urgenti sapere se sabato~~

~~stabilita~~  
~~terrassi~~ riunione per arbitrato ~~costituita~~  
per

Prego telegrafarmi se ~~Bonumi~~

sabato  
4 terrassi riunione arbitrale  
5 6 Bonumi  
7

8 + 5 = 13

come oggi in  
Milano e trovo le  
due sinistre premurose  
lettere - Robert per i suoi  
liti e nel caso di morte di  
la cui influenza è irrefutabile  
del resto, nel caso mio, il ricetto fu notato  
cato proprio al sindacato e Joseph

Sanat: Roma

per tanto incommisibile  
pagamenti!  
forse Robert fu il  
noto:-  
Joseph



SENATO DEL REGNO

IL CAPO DELL'UFFICIO STUDI LEGISLATIVI  
E ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Fascicolo del provv. penale

Documento N. 46 (Memoria  
Boscogrande, 9 maggio 1930)

Doc. N. 59 - (requisitoria  
Nacci)

Doc. N. 57 (memoria  
Piantanida, 16 giugno 1930)

Una collaborazione diretta ad escludere i "Popolari" potrebbe teoricamente comporsi:

a) dei soc. collaboraz. circa	80
b) dei riformisti	25
c) delle 4 democrazie	145
d) degli agrari	22
e) dei libr. democ.	21
f) dei nazional.	11
g) dei fascisti	31
h) di 2/3 circa del gr. misto	20
	-----
	totale 355
	contro 174
	-----
	magg. 181

Graficamente l'ipotesi sarebbe rappresentata dal diagramma A.

L'esclusione dei gruppi: della dem. ital. e dei fasc. darebbe il seguente risultato:

a) soc. collab.	80	c	288-
b) riformisti	25		241
c) 3 grup. democ.	109		-----
d) agrari	22	magg.	47
e) liber. democ.	21		
f) nazional.	11		
g) 2/3 gr. misto	20		

(V. diagr. B)

Una collaborazione coi "Popolari" potrebbe teoricamente comprendere:

a) soc. coll.	80
b) riform.	25
c) 4 gr. democ.	145
d) popol.	106
e) agr.	22
f) lib. dem.	21
g) nazion.	11
h) fasc.	31
i) 2/3 gr. misto	20

-----  
totale 461  
contro 68

-----  
magg. 395

( V. diagr. C )


L'esclusione di alcuni gruppi (democrazia, liberali democ. nazion. fascisti e gruppo misto) porterebbe a questo risultato:


a) soc. coll.	80
b) riform.	25
c) 3 gr. democ.	102
d) popol.	106
e) agr.	22


-----  
totale 335  
contro 194


-----  
maggior. 141


( V. diagr. D )

















dott. Augusto Sacchiario  
P.le. Verona

tras. a Verona  
severgh.

prof. Gina Bianchini  
Mantova

Consiglio cremese. mantovani  
(colloq. an. Ceppi)

Giulio Prefetto Mantova  
dott. Sante Gannone

Ghirola  
Verona

Progola di sporte perché  
mercoledì mattina 2<sup>a</sup> alla stazione  
di Verona il salumino in unfor  
nita indicazioni inviatele.

Baron

Car.mo Lanza,

Replico alla Vostra carissima nella quale mi fate un cenno delle pratiche con Roma che devono ricominciare. Benchè intieramente assorbito in questa melma di mafiosi e malandrini, ho procurato per quanto era possibile di tener dietro a questa nuova importantissima fase che ha cominciato a svolgersi nel momento appunto che io lasciava il Continente. Ho tenuto anche dietro all'andamento della pubblica opinione per trarne gli indizi dell'avvenire come facevano gli Anguri esaminando le viscere degli animali sventrati. E infatti l'Ufficio della stampa è appunto uno sventramento di viscere soventi sanguinose. E poichè mi dite che non vi sarebbe discaro di conoscere il mio parere su queste pratiche, ve lo dirò apertamente e con quella maggiore schiettezza che m'impone l'importanza di una causa alla quale ho da anni dedicato un lungo ed accurato esame.=

In massima come punto cardinale di partenza per la soluzione della questione romana, escludendo ben inteso il sistema di una rivoluzione religiosa a uso Enrico VIII alla quale nessuno ha sognato nè può sognar mai di venire, restando nei termini dello statu quo religioso, io non trovo che due vie che vi conducano. La prima è la via della violenza o per oggi o per domani. Il far perire o il lasciar perire il pontificato civile per opera della rivoluzione o dell'invasione. Questa rivoluzione o invasione dovrebbe o far capitolare il Pontefice a breccia aperta, o costringerlo ad abbandonare l'Italia. Questo programma o meglio questa obiettiva è la negazione del programma Cavour; è l'accettazione di Roma o Morte di Garibaldi, è la disdetta d'Aspromonte, è la negazione diretta o indiretta della Convenzione. Chiunque non vuole a priori trattativa nessuna conciliazione nessuna per massima, per principio, per esagerato sospetto non ha che

a schierarsi sotto la bandiera d'Aspromonte. Una parte della stampa conservatrice, e dirò anzi con dolore molta parte almeno al primo momento, ha commesso questo errore. Senza conoscere nessun particolare delle pratiche questa parte della stampa si è rivolta con inesplabile leggerezza contro l'idea astratta di una trattativa e di una conciliazione. Cavouriano ieri, ministeriale oggi, non ha veduto che si poneva nel bivio o di lacerare il suo programma primo, o di porre fuor di proposito il sospetto e la diffidenza sul Capo del Gabinetto. Imperocchè o respinge l'idea del trattare e lacera il programma Cavour, o sospetta che si tratti con inabilità e pone senza volerlo la quistione ministeriale. Questo primo sfogo della stampa forse non si sarebbe avuto se si fosse serbato e potuto serbare il più rigoroso segreto. Il risveglio dei dormienti fu troppo improvviso, la luce inaspettata abbarbagliò la vista, ma dopo stropicciati gli occhi, la calma pare che ritorni nelle menti e gli oggetti si cominciano a vedere un poco più distinti, meno infiammati e meno scintillanti di faville.

Posto dunque che l'idea astratta della negazione di ogni conciliazione è un assurdo, resta per necessità evidente per chiunque che la soluzione stà appunto nella Conciliazione. Non può essere questione se non della forma con cui si presenta, del tempo in cui si opera, dei termini nei quali si stipula.=

Quanto al primo punto cioè al modo con cui si presenta, egli è evidente che scopo del Governo deve essere di raggiungerla in guisa che mentre si salvi la dignità di codesta autorità morale del Pontificato onde possa efficacemebte sopravvivere alla Autorità temporale della quale lo si spoglia, sia ugualmente non solo salva, ma integra la dignità dello Stato. Pare a me a dir vero che in nessuna guisa può salvarsi meglio l'una dignità e l'altra che sotto la forma che presentano le attuali congiunture. Noi non abbiamo fatto nulla per sollevare la quistione, noi non abbiamo mosso un passo alla volta del Vaticano. E' il Pontefice che ha fatto il primo passo verso il Re, e lo ha fatto nel terreno delle questioni meramente religiose. Questo solo

fatto costituisce l'opportunità presente come la più dignitosa per lo Stato. Se fu sempre vera la formula di Pellegrino Rossi con la quale così sapientemente definì la politica chiamandola la scienza delle opportunità e delle transazioni, in questo caso quella formula è più vera che mai, e può dirsi di una evidenza veramente lampante. Se volesse svolgere anche l'opportunità per conto del Pontefice potrei farlo ugualmente: ma è inutile poichè è cosa che riguarda. Lo ritengo però come elemento da tenersi a calcolo per la probabilità della riuscita, il trovarsi cioè anche l'altra parte contendente per suo conto sul terreno dell'opportunità.=

Quanto al secondo punto cioè al tempo in cui si cerca di operare la transazione, o almeno in cui si presenta l'occasione, io credo che merita ancor esso una seria considerazione. L'intervallo fra la segnatura della Convenzione e la sua finale esecuzione è certamente il più propizio. Nessuno può negare che il momento della evacuazione contiene nel suo seno una qualche incognita, o meglio per usare una frase di Manzoni, un incognito indistinto. Questo incognito trapela nelle stesse discussioni del Parlamento, negli stessi discorsi Vostri e di Lamarmora. Questo incognito tiene tuttavia molta gente titubante, questo incognito all'interno e all'esterno non fa tuttavia ristabilire tutta intiera la fiducia. I se, i ma, i chi sa, i forse, tengono liberamente il campo degli intelletti e delle fantasie. Questo durerà inesorabilmente durante tutto questo intervallo di tempo, e l'aria si farà più affannosa man mano che ci avvicineremo al momento della soluzione. Dall'altro lato posti in questo frattempo gli uni e gli altri contendenti quasi in una condizione di tregua, se abbiamo tutti agio a fantasticare abbiamo ugualmente tutti agio a riflettere. E' ciò che accade sempre. Dagli armistizi nacquero quasi sempre le paci. La tregua o da lena per tornare a correre, o è principio di definitivo riposo. Le paci poi fatte durante un armistizio sono sempre fatte a mente più serena di quelle che si stipulano sulle rovine fumanti d'una piazza presa d'assalto. Secondo il mio concetto adunque il tempo della tregua, anzi me-

glio il tempo della tregua che incalza e corre veloce al suo termine come è il presente, è quello che si presa con più vantaggio a condurre pratiche di conciliazione. Accennerò anche di volo che la politica prudenza consiglia cogliere il tempo preveggendo e scongiurando qualsiasi brutta sorpresa della fortuna. Ora il mondo è in pace, l'Imperatore è vivo nè ha gravi imbarazzi. Pensate cosa accadrebbe se fosse diversamente, se il Papa o meglio il così detto partito Cattolico potesse speculare su qualche esterna complicazione, se il braccio dell'Imperatore ci mancasse, se la sua vita pericolante o qualche grave imbarazzo che sopraggiungesse alla sua politica facesse risorgere nei nemici d'Italia per lo meno assopite se non spente. Altra considerazione di tempo è la seguente. Noi abbiamo due questioni una più grave dell'altra, la Veneta e la Romana. Due per fermo son troppo, se si può conviene scinderle perchè non si avviluppino e l'una non l'altra non si rafforzino. Per ora la questione Veneta tace perchè nè l'Austria nè noi sollevar la possiamo nolente l'Europa, e perchè la rivoluzione è impotente a sollevarla. Venga pure ancor essa alla sua volta sul terreno nel momento che sarà opportuno, ma lo trovi se è possibile sgombro da altri imbarazzi, non trovi noi imbarazzati in altri conflitti, in altre battaglie, non trovi su questo terreno alleati interni e quel che è peggio alleati mondiali. Cogliendo appunto questo tempo, se volessero secondarci la fortuna, le necessità di Roma e forse un moto nervoso del Papa, consono alla sua natura, noi potremmo avere il vantaggio di combattere i nemici in dettaglio e di non dare in un giorno solo due battaglie a due eserciti nemici.

Resta l'ultimo punto più grave, più pratico, più attuale, quello cioè dei termini nei quali una convenzione può essere possibile. Confesso che comprendo come su questo terreno anche gli uomini che hanno una medesima obbiettiva finale possono trovarsi divergenti. La divergenza però a mio credere non deve essere mai tale da compromettere il conseguimento della stessa obbiettiva finale. Questi termini sarebbero difficili a definire se si complicassero nelle trattative medesime le querele politiche, e le querele di ecclesiastica disciplina, quelle cioè che emergono dagli alterati rapporti fra Sta-

to e Chiesa. Ho trovato quindi che fosse una fortunata combinazione che il Papa stesso ponesse le trattative sulle sole seconde querele. Qualcuno ha detto o dirà che accomandandosi su queste querele di disciplina religiosa si toglie la spada di Damocle che teniamo sospesa sul capo alla Corte di Roma. E' però esatto questo concetto? O non son piuttosto queste querele una spada di Damocle su capo nostro? Non son forse queste querele che fanno dimenticare il porro unum necessarium, che danno all'inesorabile questione del compimento dell'Unità una falsa apparenza di questione religiosa? Non è questa apparenza forse che fa vacillare tante anime deboli, che tiene il turbamento in tante fantasie, che porge presto efficace ai nemici nostri interni ed esterni? Non è forse in questa apparenza che trovano un sussidio e un alleato, un mezzo di far proseliti i Principi decaduti, la parte fanatica della Corte di Roma che non vuole cedere l'ultimo resto del domicilio temporale, e per il paese in cui ora mi trovo, posso anche aggiungere con piena cognizione di causa, tutti gli autonomisti che altro anello di congiunzione possono trovare se non questo fra un passato impossibile che rimpiangono e un avvenire che sognano? Io lo dico non pieno convincimento, è una follia il credere e l'asserire che la querele di disciplina religiosa sia una spada di Damocle sul Capo del Papa. La considero piuttosto come sospesa sul capo nostro. E il turbamento accaduto nel partito reazionario, le proteste, le grida e l'avvilimento del partito borbonico che sono innegabili, e i velenosi articoli dell'Unità Cattolica ve lo dicano e ve lo provano a sufficienza. Stringere adunque una Convenzione esclusivamente sul terreno di queste querele è cosa pienamente innocua. La spada di Damocle è tutta nell'articolo della politica e specialmente nell'articolo della finanza, nell'articolo riguardante il debito, e questa spada va gelosamente conservata, e anche se è possibile va anche meglio affidata. Lo so bene che vi è un articolo della Convenzione su questo proposito, ma quell'articolo non c'impegna che ad accettare e ad ascoltare proposte. Queste proposte non possono giungere ad una soluzione se non si ha una

esplicita ricognizione dei fatti compiuti nell'ordine politico. Questo è il contrappeso efficace che garantisce a mio credere le trattative da qualsiasi tranello che si potesse tentare o sospettare. Ben inteso che l'esigenza della ricognizione dei fatti compiuti per parte del Papa dovrebbe essere non disgiunta da un'altra condizione cardinale, cioè la nessuna garanzia da parte nostra che vincolasse noi in verun modo in faccia al naturale svolgimento della soluzione finale. Essendo chiari ed espliciti su questo punto ed inesorabili come il destino è giuoco forza che il macigno si stritoli. Ma quanto alle altre questioni non politiche, io non veggo veramente come noi possiamo decentemente rifiutarci a convenire. Io lo so bene che le questioni dei diritti di presentazione dell'exequatur, del numero dei vescovi, dei giuramenti, delle circoscrizioni Diocesane e che so io devono trovare in molti Statisti dei difensori più o meno inflessibili. Ma questi difensori io credo che errino in un punto sostanziale, Errano a mio parere nel dimenticare che noi abbiamo alzata una bandiera in faccia all'Europa, che noi abbiamo svolto un programma che fino a un certo punto ci vincola, che noi abbiamo posto innanzi una formula nella quale stà forse tutto un programma più che italiano, la formula di Cavour "Libera Chiesa in libero Stato. Questa formula è in pari tempo l'applicazione e l'ampia esplicazione della libertà di coscienza e della libertà dei Culti. In faccia a questa formula tutte le idee della scuola dei Regalisti sono idee di passato e non d'avvenire. E infatti ve lo dico chiaramente come esse son figlie del concetto della Monarchia assoluta, io le considero più che vantaggiose pericolose alla libertà. La concordia più che la suggezione è lo scopo che deve desiderare di raggiungere un Governo libero. Qualcuno forse oltre le tradizioni tiene all'idee dei Regalisti per il timore del presente, Per la lotta che sostiene contro di noi il Clero. Ma io ritengo invece che il lavorare d'accetta sui rami senza tagliare la radice, il curare i sintomi invece della causa del male non sia politica buona. L'accordo religioso cura la causa del male e dà il modo quanto alla questione politica, di vibrare il colpo d'accetta alla pianta del dominio temporale, che è veramente la mala pianta "che il terreno Cristiano tutto

adugia". Per questioni adunque di forma o di formole dipendenti dalla Scuola Regalista io troverei pericoloso assai e dannoso che si lasciassero naufragare le trattative. Perchè devono essere inesorabili queste formole, quando il loro avvenire è già compromesso per non dir altro dal fatto nostro stesso della gran formola nuova che abbiám posto innanzi? Si dovrà forse dire dai nemici nostri e dal Papa che l'abbiamo posta per ridere o in mala fede? Quanto ha guadagnato moralmente il Papa mostrandosi pronto a trattare, non lo perderemmo noi ripiegando la nostra bandiera e rimangiandosi il nostro programma. Pensate a questa considerazione che è grave. Questa sì che è forse il tranello, questo è il varco a cui ci attendono. La scelta concorde dei vescovi val quanto l'antico diritto feudale della presentazione, il farne alcuni sì ed alcuni no, implica la necessità della riduzione delle Diocesi, più bene inteso nello interesse economico che per il resto, e quanto al giuramento il solo efficace è l'uguaglianza in faccia alle leggi e la ricognizione senza riserva delle Autorità Costituite, poichè i mancanti colpisce il Codice per le reità loro, per lo spergiuro non mai. Quanto a me nella Società moderna me ne passerei volentieri di molti altri giuramenti che non garantiscono nulla al mondo. Avremmo sempre durando le questioni politiche Vescovi spergiuri, come avremmo per lungo tempo Deputati spergiuri.

Quanto alle conseguenze di queste trattative qualora avessero buon successo, a me paiono di tutta evidenza. Scisse le due questioni il modo è meno complicato e si sciolgono più agevolmente l'una dopo l'altra. Sciolta la questione religiosa, o meglio per chiamarla più esattamente quella dei rapporti fra Stato e Chiesa, la questione politica resta più semplice e la sua soluzione per forza delle cose è inesorabile. Può eziandio prevedersi che l'accordo religioso può dare opportunità ad affrettare l'evacuazione, e garantirci così da tre eventuali complicazioni, quella della morte del Papa, quella della morte dell'Imperatore, e finalmente da quella di un cambiamento della sua fortuna che possa sopravvenire. All'esterno poi cessa ogni equivoco sul nostro conto, equivoco sul quale si è ricamato tanto dai partiti, e del quale tutti i nemici nostri si son giovati.

All'interno pacificazione di quel che costituisce oltre la metà della popolazione cioè le anime timide, le donne e i vecchi, paralizzamento del lavoro che fanno i preti finchè sono sospinti da Roma nelle campagne e su tutti gli ignoranti, isolamento dei partiti dinastici ed Autonomici, onorevole apertura alla ritirata decente di tanti compromessi i quali ponendo innanzi la tranquillizzata coscienza volteranno la targa ai caduti, e così alla diminuzione di tanti ostacoli resa più facile la soluzione della questione politica, ridotto il Papa sul terreno esclusivamente politico del domicilio temporale e debole troppo perchè non debba finire per cedere? E forse egli stesso lo presente e cerca agevolarsi un onorevole ritirata che non conviene chiudergli.

Ma la pubblica opinione? Io non credo che l'agitazione che si è manifestata abbia nulla di serio. La reputo superficiale. Ve lo dice già il mutato linguaggio dopo il primo bollire. E' innegabile che in tutto il mezzogiorno (e sono nove milioni) una conciliazione sarà veduta di buon occhio. Lo sarà immancabilmente nella gran maggioranza della Liguria.. In varie Classi nel Piemonte meno forse che nel foro. In Lombardia nell'Aristocrazia. La molle e indredula Toscana sarà indifferente. Posa per vendetta tutta la parte già dominata dai preti. La maggioranza però è evidente da qual lato sia del paese. I quietisti poi, i stanchi, e quelli che sono conturbati dall'incertezza formano una maggioranza grassa. Io sono convinto che una conciliazione consumata troverebbe il plauso stesso che trovò l'improvvisa manifestazione della formola di Cavour " Libera Chiesa in libero Stato".

Queste sono le mie idee franche e precise poichè me le avete richieste e son lieto d'incontrarmi con le vostre, Voi sapete che da tempo è questo il mio programma e che tenni a manifestarlo chiaramente in Senato perchè ho fede nel suo avvenire e perchè lo ritengo il solo possibile. In tutti gli altri programmi non vedo che incertezza e nebbia. Credo essere stato l'ariete che ha battuto con qualche efficacia in breccia il domicilio temporale, ma la foga del combattimento non mi toglie quella calma che è necessaria per vedere nelle ultime strette le necessità che impongono di girare la posi-

zione per prenderla più sicuramente. Ho combattuto con calore ma senza passione: sento molto meno la passione quando veggio l'obiettivo quasi raggiunta e sento la vittoria in pugno.

Esposte le mie idee io non posso che augurarvi di riuscire nelle pratiche a Roma e di vincere gli ostacoli che sorgessero fra Voi nei consigli, poichè ostacoli seri a mio parere non possono sorgere quando si guardi la questione dall'alto e con larghezza di vedute. Permettetevi anche che si aggiunga che ciò che potete fare ora a Camere Chiuse, non potrete fare a Camere aperte.

Addio di cuore e perdonate se vi ho consacrato non una lettera ma un opuscolo dettato a furia, e che se la necessità di rispondere su due piedi e le mie occupazioni brigantesche non me lo avessero impedito avrei voluto meditare con più accuratezza come esige l'importanza dell'argomento.

vostro aff.mo

Gualtiero

va la Società, in relazione ai lavori già eseguiti così per il I° come per il II° gruppo di opere della linea Piacenza Bettola, potrà ottenere, salvo, ben inteso, più precisi accertamenti allo atto della liquidazione, il rilascio di certificati per le seguenti quote di sovvenzioni:

a) annue L. 131.000 circa per 50 anni per il I° gruppo di opere. Detta quota annua, scontata al 7%, darebbe un capitale attuale di L. 1.800.000.= circa;

b) annue L. 840.000 circa per 50 anni per il II° gruppo di opere. Detta quota, scontata al 7%, darebbe un capitale attuale di L. 11.600.000 circa; e quindi in complesso un capitale di circa L. 13.400.000.=

4°) Non sembra allo stato attuale che vi siano ostacoli per la liquidazione a favore della Società delle suindicate quote di sovvenzione, dopo che il cennato atto aggiuntivo sia stipulato ed approvato, e sempre che, nel frattempo, non intervengano circostanze per cui la Società medesima si metta in condizione di essere dichiarata inadempiente ai suoi obblighi contrattuali.

IL MINISTRO  
F.to Ciano

Roma addì 24 ottobre 1932 X

Penale di

PIACENZA,  
#####

1932 n.994

ora distinto mi pregio

la stipula dell'atto  
il secondo gruppo di  
izio delle ferrovie pia=

delle Finanze, e,  
e già predisposto  
parere del Consiglio  
ato di accettare det=  
ri, per la relativa

per la defini=  
da stipularsi,  
modo può presu=  
quando in que=  
li ulteriori  
zionatamente  
cherà riaprire

enzione aggiuntá=

ri già eseguiti così per il  
linea Piacenza Bettola,  
risi accertamenti allo  
tificati per le seguen=

per il I° gruppo di  
bbe un capitale at=

II° gruppo di  
ale attuale  
n capitale di cir=

no ostacoli per la  
icate quote di sov=  
o sia stipulato ed ap=  
ntervengano circostanze  
lizione di essere di=  
rattuali.

WJSTRO

25 genn. 1933/XI°

VIE E TRAMVIE

di

PIACENZA

FERR. d'ISPEZIONE

BOLOGNA

truttoria, questo  
in massima disposto  
autorizzazione del  
ilive i patti relativi  
rovie Elettriche Pia-  
in copia.

ntesa con la Finanza,  
to, in relazione alle  
°1378 circa la misura  
di sovvenzione.

n. aver a fare  
on deliberazione,  
signi anche la  
i sua rappresentan-  
difiche ed aggiunte  
vando fin d'ora

i conferma.



originaria

in corso

al 1931

noni

sperando che

gli uomini

il lavoro

disposti a

invece.

Per sua natura

assente da

di giorni

con i migliori

necessarie

cerca di affermare

no si immettono

enti con la

momento

disposti a

invece.

Per sua natura

assente da

di giorni

con i migliori

del prefetto o del procuratore  
del Re possono sospendere la  
delibera del Sindacato Medico ma  
non il ricorso dell'interessato.

Contro questo procedere delle  
autorità locali il sottoscritto  
si avvale di presentare a Costoro  
Ministero le seguenti osservazioni:

1.° La <sup>provvisoria</sup> sospensione dei provvedimenti ministeriali, pronunciata dal Consiglio di Stato il . . . . .  
è ancora in vigore, giacché non  
è stata ancora notificata dalla  
autorità amministrativa, che  
ne aveva preciso mandato, ~~di~~ <sup>per</sup>  
sentenza definitiva. 28 gennaio - 3  
maggio 1936 dello stesso Consiglio di Stato.

2.° La repubblica del Sindacato Medico  
di Palermo di inscrivere il sottoscritto

nell'albo dei dentisti, anche  
ammesso che non sia stata  
sospesa dal ricorso alla Commissione  
Centrale, non può distruggere  
il valore della pronuncia  
del Consiglio di Stato, cioè non  
può togliere l'esercizio profes-  
sionale a chi ne è, <sup>di fatto</sup> provvisoriamente,  
investito.

3° L'istanza per ottenere  
una sospensione fino alla  
decisione del merito fatta  
dal sottoscritto alla Commissione  
Centrale, è più che legittima  
e tutto lascia credere che  
tale Commissione fa somiglianza  
di quanto fa, in casi simili,  
il Consiglio di Stato) possa

arrivare l'istanza a terra. Per  
questo, in pendenza dell'esame  
dell'istanza, deve essere sospeso  
ogni ~~di~~ provvedimento ~~di~~  
~~il sottoscritto, in dipendenza dell'esame~~

4 - Il sistema della legge del  
marzo 1935 ~~prevede~~ ammette  
il principio che chi è investito  
di un diritto, ~~e gli viene~~  
tale diritto gli è stato tolto, <sup>ricorrendo</sup> perché  
col suo ricorso sospendere il  
provvedimento. Il quinto capoverso  
dell'art. 14 del citato Decreto legge  
5 marzo 1935: ~~che dice che~~ <sup>legge</sup>  
è cancellato dall'albo <sup>chi</sup>  
suo ricorso, sospendere l'effetto  
della cancellazione. Il caso del  
sottoscritto, per quanto si è detto  
sopra, <sup>certamente</sup> è analogo e va risolto  
col medesimo criterio.

2  
4  
Pertanto si chiede che cotesto  
Ecc.<sup>o</sup> Ministero ~~per~~ voglia  
disporre perche l'autorita  
Amministrativa di Palermo  
~~voglia~~ attenda il giudizio  
della Commissione Centrale  
delle Professioni Sanitarie  
prima di emettere nei  
confronti del sottoscritto  
provvedimenti ~~che~~ <sup>la</sup> cui  
gravita e inutile ~~risultare~~  
sono gravi ~~per~~ loro effetti economica e morale  
con ossequi <sup>risultare</sup> <sup>per tanto</sup>  
rilevare <sup>per tanto</sup>  
e morale

1 Società Ferrovia Wagnera - Terzi

2 Azienda Elettrica Crespi

3 Pratiche varie Mentasti

4 - Consorzio Alto Valleggio

5 - Ricorso Groppali

6 - Finanz. Alessico Legnaso

7 - Società Estremo Oriente (Marina)

8 - Luigi Della Torre - Giordani

9 - Sistemi - m. Corio

10 - Ricorso Bianchi (part. Mutinelli)

11 - Ricorso Ing. Tadini (t. sa)

12 - Pratiche Cottini

13 - Controricorso Lepontina

14 - Ricorso prof. Guerra (Musatti)

15 - Causa Prati - Poli

16 - Pratiche Barilli (m. Stab.)

17 - Parere per la Società

Romana d'Elettricità

- 1 - Tagliani - *sp. in penna*
- 2 - Boldrini di Volta
- 3 - Attilio Bonfigli di Volta
- 4 - Mondini contro Mondadori
- 5 - Bisi Vitello.
- 6 - Luigi Laccari
- 7 - Tito Ferraresi
- 8 - Fratelli Buzzi (trib.)
- 9 - Fratelli Buzzi, *sp. in penna*
- 10 - Arturo Carraselli

- 11 - Loc. Leromoro - *altro*  
Lugari (con Mantovani)
- 12 - Brenice Locatelli di Volta
- 13 - Loc. Giacomo Locatelli
- 14 - Franchini - *(Arancia)*  
*(e altre quistioni)*
- 15 - Alfredo Neri contro Lombardi
- 16 - Canuti Giuseppe di Asola
- 17 - Zaccaria Mantova contro  
ditta Valentini
- 18 - *altro*

Per ogni inserzione...
L. 10 7.60 2.75 1.30
L. 15 11.40 3.50 1.75
L. 20 15.20 4.25 2.10
L. 25 19.00 5.00 2.45
L. 30 22.80 5.75 2.80
L. 35 26.60 6.50 3.15
L. 40 30.40 7.25 3.50
L. 45 34.20 8.00 3.85
L. 50 38.00 8.75 4.20
L. 55 41.80 9.50 4.55
L. 60 45.60 10.25 4.90
L. 65 49.40 11.00 5.25
L. 70 53.20 11.75 5.60
L. 75 57.00 12.50 5.95
L. 80 60.80 13.25 6.30
L. 85 64.60 14.00 6.65
L. 90 68.40 14.75 7.00
L. 95 72.20 15.50 7.35
L. 100 76.00 16.25 7.70

# Avanti!

giornale socialista

## "GLI EVANGELI CANONICI"

Presidente dell'Internazionale dei Lavoratori...
I quattro Evangelisti canonici...
L'evangelista Matteo...
L'evangelista Marco...
L'evangelista Luca...
L'evangelista Matteo...

## DALLA SPADA ALLA ZAPPA



Quando gli uomini...
L'Avanti! è un giornale...
L'Avanti! è un giornale...

LE RITENZIONI DEI SOGNI...
Pag. 101.
Pag. 102.

IL TELEGRAMMA MARCONI...
Pag. 103.

DEI NUOVI COMANDI DELL'IMPERO...
Pag. 104.

IL REGIME DEI MODICI IN FRANCIA...
Pag. 105.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

Avanti! è un giornale...
L'Avanti! è un giornale...

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

IL DUELLO TRA FRANCESI E ITALIANI...
Pag. 106.

PREZZI DI ABBONAMENTO...
L. 10 7.60 2.75 1.30
L. 15 11.40 3.50 1.75
L. 20 15.20 4.25 2.10
L. 25 19.00 5.00 2.45
L. 30 22.80 5.75 2.80
L. 35 26.60 6.50 3.15
L. 40 30.40 7.25 3.50
L. 45 34.20 8.00 3.85
L. 50 38.00 8.75 4.20
L. 55 41.80 9.50 4.55
L. 60 45.60 10.25 4.90
L. 65 49.40 11.00 5.25
L. 70 53.20 11.75 5.60
L. 75 57.00 12.50 5.95
L. 80 60.80 13.25 6.30
L. 85 64.60 14.00 6.65
L. 90 68.40 14.75 7.00
L. 95 72.20 15.50 7.35
L. 100 76.00 16.25 7.70

## I NOSTRI PREMI

Escluso nel nostro anno di vita...
L'Avanti! è un giornale...
L'Avanti! è un giornale...

"Avanti! della domenica"...
L'Avanti! è un giornale...
L'Avanti! è un giornale...

Premi in denaro...
L'Avanti! è un giornale...
L'Avanti! è un giornale...

Premi semigratuiti...
L'Avanti! è un giornale...
L'Avanti! è un giornale...

PREZZI D'ABBONAMENTO...
L. 10 7.60 2.75 1.30
L. 15 11.40 3.50 1.75
L. 20 15.20 4.25 2.10
L. 25 19.00 5.00 2.45
L. 30 22.80 5.75 2.80
L. 35 26.60 6.50 3.15
L. 40 30.40 7.25 3.50
L. 45 34.20 8.00 3.85
L. 50 38.00 8.75 4.20
L. 55 41.80 9.50 4.55
L. 60 45.60 10.25 4.90
L. 65 49.40 11.00 5.25
L. 70 53.20 11.75 5.60
L. 75 57.00 12.50 5.95
L. 80 60.80 13.25 6.30
L. 85 64.60 14.00 6.65
L. 90 68.40 14.75 7.00
L. 95 72.20 15.50 7.35
L. 100 76.00 16.25 7.70

"Avanti! quotidiano"...
L. 10 7.60 2.75 1.30
L. 15 11.40 3.50 1.75
L. 20 15.20 4.25 2.10
L. 25 19.00 5.00 2.45
L. 30 22.80 5.75 2.80
L. 35 26.60 6.50 3.15
L. 40 30.40 7.25 3.50
L. 45 34.20 8.00 3.85
L. 50 38.00 8.75 4.20
L. 55 41.80 9.50 4.55
L. 60 45.60 10.25 4.90
L. 65 49.40 11.00 5.25
L. 70 53.20 11.75 5.60
L. 75 57.00 12.50 5.95
L. 80 60.80 13.25 6.30
L. 85 64.60 14.00 6.65
L. 90 68.40 14.75 7.00
L. 95 72.20 15.50 7.35
L. 100 76.00 16.25 7.70

"Avanti! della domenica"...
L. 10 7.60 2.75 1.30
L. 15 11.40 3.50 1.75
L. 20 15.20 4.25 2.10
L. 25 19.00 5.00 2.45
L. 30 22.80 5.75 2.80
L. 35 26.60 6.50 3.15
L. 40 30.40 7.25 3.50
L. 45 34.20 8.00 3.85
L. 50 38.00 8.75 4.20
L. 55 41.80 9.50 4.55
L. 60 45.60 10.25 4.90
L. 65 49.40 11.00 5.25
L. 70 53.20 11.75 5.60
L. 75 57.00 12.50 5.95
L. 80 60.80 13.25 6.30
L. 85 64.60 14.00 6.65
L. 90 68.40 14.75 7.00
L. 95 72.20 15.50 7.35
L. 100 76.00 16.25 7.70

ABBONAMENTI COLLETTIVI A PREZZI RIDOTTI...
Avanti! - Critica Sociale
L. 10 7.60 2.75 1.30
L. 15 11.40 3.50 1.75
L. 20 15.20 4.25 2.10
L. 25 19.00 5.00 2.45
L. 30 22.80 5.75 2.80
L. 35 26.60 6.50 3.15
L. 40 30.40 7.25 3.50
L. 45 34.20 8.00 3.85
L. 50 38.00 8.75 4.20
L. 55 41.80 9.50 4.55
L. 60 45.60 10.25 4.90
L. 65 49.40 11.00 5.25
L. 70 53.20 11.75 5.60
L. 75 57.00 12.50 5.95
L. 80 60.80 13.25 6.30
L. 85 64.60 14.00 6.65
L. 90 68.40 14.75 7.00
L. 95 72.20 15.50 7.35
L. 100 76.00 16.25 7.70

Avanti! - Asino
L. 10 7.60 2.75 1.30
L. 15 11.40 3.50 1.75
L. 20 15.20 4.25 2.10
L. 25 19.00 5.00 2.45
L. 30 22.80 5.75 2.80
L. 35 26.60 6.50 3.15
L. 40 30.40 7.25 3.50
L. 45 34.20 8.00 3.85
L. 50 38.00 8.75 4.20
L. 55 41.80 9.50 4.55
L. 60 45.60 10.25 4.90
L. 65 49.40 11.00 5.25
L. 70 53.20 11.75 5.60
L. 75 57.00 12.50 5.95
L. 80 60.80 13.25 6.30
L. 85 64.60 14.00 6.65
L. 90 68.40 14.75 7.00
L. 95 72.20 15.50 7.35
L. 100 76.00 16.25 7.70

Avanti! - Socialismo
L. 10 7.60 2.75 1.30
L. 15 11.40 3.50 1.75
L. 20 15.20 4.25 2.10
L. 25 19.00 5.00 2.45
L. 30 22.80 5.75 2.80
L. 35 26.60 6.50 3.15
L. 40 30.40 7.25 3.50
L. 45 34.20 8.00 3.85
L. 50 38.00 8.75 4.20
L. 55 41.80 9.50 4.55
L. 60 45.60 10.25 4.90
L. 65 49.40 11.00 5.25
L. 70 53.20 11.75 5.60
L. 75 57.00 12.50 5.95
L. 80 60.80 13.25 6.30
L. 85 64.60 14.00 6.65
L. 90 68.40 14.75 7.00
L. 95 72.20 15.50 7.35
L. 100 76.00 16.25 7.70

Avanti! - Asino - Critica Sociale
L. 10 7.60 2.75 1.30
L. 15 11.40 3.50 1.75
L. 20 15.20 4.25 2.10
L. 25 19.00 5.00 2.45
L. 30 22.80 5.75 2.80
L. 35 26.60 6.50 3.15
L. 40 30.40 7.25 3.50
L. 45 34.20 8.00 3.85
L. 50 38.00 8.75 4.20
L. 55 41.80 9.50 4.55
L. 60 45.60 10.25 4.90
L. 65 49.40 11.00 5.25
L. 70 53.20 11.75 5.60
L. 75 57.00 12.50 5.95
L. 80 60.80 13.25 6.30
L. 85 64.60 14.00 6.65
L. 90 68.40 14.75 7.00
L. 95 72.20 15.50 7.35
L. 100 76.00 16.25 7.70

BILANCE FALSIFICATE...
La bilancia di contropeso del tribunale...
L'Avanti! è un giornale...



Pel 1900



Pel 1902



Pel 1901



Pel 1903

# Abbonatevi all'Avanti!

Entrando nel settimo anno di vita, l'*Avanti!* potrebbe anche esimersi dal dichiarare il suo programma politico: il quale sarà quello che è, quel che addusse il socialismo e il proletariato a lunghe aspre battaglie e a non ingloriose vittorie.

L'*Avanti!* che nella parte politica non ha nulla da mutare, migliorerà col nuovo anno la parte tecnica, accrescendo le notizie e la varietà delle rubriche, arricchendo la collaborazione, ecc.

L'*Avanti!* offre alcuni doni ai suoi abbonati.

## “Avanti! della domenica”

*Avanti! della domenica* s'intitola il nostro primo dono agli associati annui o semestrali per il 1903.

Sarà una rassegna settimanale di otto pagine di grande formato, in carta di lusso, riccamente illustrata, alla quale è assicurata la collaborazione dei nostri più valorosi scrittori. Conterrà articoli di critica letteraria, novelle, bozzetti, poesie, scritti di politica e di varietà scientifica, ecc., ecc.

L'*Avanti! della domenica* sarà fatto a cura del prof. Alfredo Angiolini, editore G. Nerbini di Firenze.

Agli associati trimestrali e mensili viene offerto come premio semigratuito.

## PREMI IN DANARO.

L'*Avanti!* offre in dono mille lire in danaro, a cui concorreranno tutti i nostri associati per il 1903.

Le mille lire saranno divise nei seguenti cinque premi, così distribuiti:

- 1° Premio — lire 400 — a cui concorreranno tutti gli associati annui;
- 2° Premio — lire 250 — a cui concorreranno tutti gli associati semestrali;
- 3° Premio — lire 150 — a cui concorreranno tutti gli associati trimestrali;
- 4° Premio — lire 100 — a cui concorreranno tutti gli associati mensili;
- 5° Premio — lire 100 — a cui concorreranno indistintamente tutti gli associati.

L'assegnazione dei premi verrà fatta per estrazione a sorte. I nomi degli associati saranno divisi per categorie ed imbussolati in cinque separate urne col criterio seguente:

Nella prima urna verranno posti i nomi degli associati annui;

Nella seconda urna verranno posti i nomi di quelli semestrali;

Nella terza urna verranno posti i nomi di quelli trimestrali;

Nella quarta urna verranno posti i nomi di quelli mensili;

Nella quinta urna verranno posti i nomi di tutti indistintamente gli associati d'ogni categoria.

La preparazione delle urne ed il sorteggio saranno fatti nel giorno 15 gennaio 1903, alla presenza d'un notaio e d'una rappresentanza della Direzione dal Partito socialista.

I premi verranno spediti ai vincitori dall'amministrazione del giornale alla presenza del notaio, non più tardi del giorno 20 del gennaio stesso.

## PREMI SEMIGRATUITI.

Tutti gli associati avranno uno sconto del venti per cento sui prezzi di catalogo delle pubblicazioni librarie stampate dalla *Libreria socialista* di Roma, dall'editore *Luigi Mongini* di Roma e dall'editore *Giuseppe Nerbini* di Firenze.

Tutti i lettori potranno, a partire dal 1° gennaio 1903, acquistare dai giornalai, al solo prezzo di centesimi quindici, invece di venti, questi tre periodici: l'*Avanti!* quotidiano, l'*Asino* (di Gabriele Galantara e Guido Podrecca) e il *Sempre Avanti* (periodico di propaganda, diretto dall'on. Oddino Morgari).

## PREZZI D'ABBONAMENTO.

### “Avanti!”, quotidiano

Un mese . . . . . L. 1.40	Un semestre . . . . . L. 8.—
Un trimestre . . . . . » 4.—	Un anno . . . . . » 16.—

### “Avanti! della domenica”

È dato in regalo agli associati annui e semestrali. (Si noti che il prezzo d'associazione al solo *Avanti! della domenica* è di lire cinque, e che un numero separato costa dieci centesimi). Lo riceveranno pure per la durata della loro associazione, gli associati trimestrali che mandino alla nostra amministrazione lire 4.75 in luogo di 4, e gli associati mensili che mandino lire 1.70 in luogo di 1.40.

## ABBONAMENTI CUMULATIVI A PREZZI RIDOTTI.

### Avanti! - Critica Sociale.

Un anno . . . . . L. 22.—
Un semestre . . . . . » 11.—

### Avanti! - Asino.

Un anno . . . . . L. 19.—
Un semestre . . . . . » 9.50

### Avanti! - Socialismo.

Un anno . . . . . L. 20.—
Un semestre . . . . . » 10.—

### Avanti - Asino - Critica Sociale.

Un anno . . . . . L. 26.—
Un semestre . . . . . » 13.—

All'estero il doppio.



LABORATORIO REP. FABBRI MECCANICI



LABORATORIO - REPARTO ACCIUSTAGGIO

AULA DI DISEGNO

1° CORSO SERALE SEZ. MECCANICI

LABORATORIO - REPARTO TORNITORI

1° CORSO DIURNO SEZ. MECCANICI

AULA DI AGRARIA



AULA DI CUTURA E CALCOLO



AULA DI DISEGNO



1° CORSO SERALE SEZ. FALEGNAMI